Atti consiliari **Regione Liguria**

XII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROVV. AMM.VI

8	**27/06/2025**

Oggetto:

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come corretto e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 "*Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" prevede all'art. 36, c. 3 tra gli strumenti di programmazione economico finanziaria il "*Documento di Economia e Finanza Regionale"(DEFR)* quale atto propedeutico per definire gli obiettivi della manovra di bilancio regionale e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 6 marzo 2025, ha presentato al Parlamento il documento che illustra gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) ai sensi dell'art. 14 della L. n. 163/2016, che integra i BES nel processo di programmazione economica;
- Il DEFR è predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al citato D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 29/01/2021 recante "*Approvazione della "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile*", ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 152/2006";

VISTO il Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025, approvato il 9 aprile 2025 che, in ottemperanza alla normativa dell'Unione Europea, si configura come un documento "*principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti" e*d è stato rilasciato "*in un contesto transitorio, nel quale la normativa nazionale di finanza pubblica non è ancora stata modificata per tenere conto della riforma della Governance economica europea introdotta nel 2024*";

CONSIDERATO quindi che:

- Il Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025, presentato in un momento storico nel quale il quadro geopolitico ed economico internazionale è particolarmente instabile, ha quindi assunto un "*cambiamento di contenuto e di prospettiva rispetto al Documento di Economia e Finanza come definito dall'attuale normativa" ,* rimandando al *Documento Programmatico di Bilancio (DPB)*, il cui invio alla competente Commissione parlamentare è previsto entro il 15 ottobre 2025*, "il ruolo di inquadramento della programmazione della manovra di finanza pubblica, nell'ambito dell'aggiornamento dello scenario di previsione*";

- Nell’attuale contesto transitorio, in attesa che la normativa nazionale sia modificata per adeguarsi alla riforma della *governance* europea, la Regione non ritiene di poter stilare uno scenario programmatico completo riferito all’intero periodo del bilancio pluriennale 2026/2028;

RITENUTO necessario trasmettere al Consiglio Regionale il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per gli anni 2026/2028, implementato con le sezioni concernenti le ricadute sulla Regione dell’attuale contesto economico e geopolitico e l’andamento di alcune delle principali politiche messe in atto con le diverse fonti di finanziamento, rinviando la definizione delle previsioni di entrata e spesa e degli obiettivi pluriennali alla Nota di aggiornamento al DEFR a seguito dell’adozione, da parte del Governo, del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) nazionale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 che prevede, all’art. 3, la coerenza tra il Piano Triennale delle Opere pubbliche di ciascuna amministrazione con i propri strumenti di programmazione

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

1. Di approvare l’allegato Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per gli anni 2026/2028, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

allegato n° 1

REGIONE LIGURIA

DEFR - Documento di Economia e Finanza Regionale 2026/2028

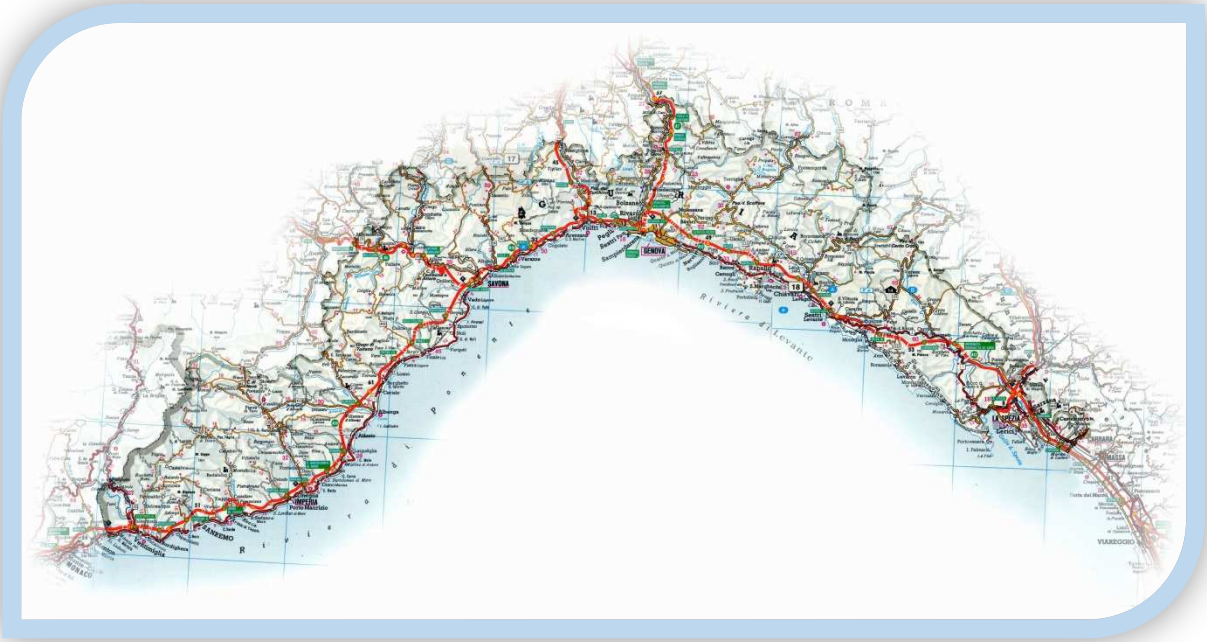

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA
DIREZIONE GENERALE CENTRALE
FINANZA, BILANCIO E CONTROLLI

INDICE

Sommario

SEZIONE I - LO SCENARIO ECONOMICO FINANZIARIO E LE POLITICHE REGIONALI……3

1. Il contesto socio-economico di riferimento……3

1.1. Lo scenario macroeconomico internazionale ed europeo……3

1.2. Lo scenario macroeconomico nazionale……5

1.3. Lo scenario macroeconomico regionale……7

2. Quadro di riferimento programmatico delle politiche regionali……10

SEZIONE II - ANALISI E PROSPETTIVE DI FINANZA PUBBLICA……15

3. Gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2026/2028……15

3.1. Il quadro di finanza pubblica europea……15

3.2. Il quadro di finanza pubblica nazionale……16

4. Quadro di finanza pubblica regionale……32

4.1. Riforma fiscale: la posizione di Regione Liguria……32

5. Lo sviluppo degli investimenti……33

5.1. La programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)……33

5.2. Il Fondo Strategico Regionale (FSR) 2025/2027……33

5.3. Aggiornamenti sulla programmazione degli investimenti di cui alla Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 134……34

5.4. Gli investimenti di cui alla Legge n. 296/2006……35

Appendice - Bibliografia e sitografia delle fonti dati e normative del DEFR 2026/2028……36

Premessa al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026/2028

Nelle more della modifica della normativa nazionale ai fini di adeguamento alla riforma delle *governance* europea le Regioni hanno effettuato un approfondimento *ad hoc* sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) a legislazione vigente, che si è concluso nelle sedute delle riunioni del Coordinamento Tecnico interregionale Affari Finanziari e della Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 19 maggio 2025 con la formulazione ed approvazione di una proposta condivisa di premessa unitaria da inserire nei rispettivi DEFR.

Tale premessa mira a chiarire lo stato di attesa in cui si trovano le Regioni di uno scenario programmatico aggiornato, in grado di fornire tutti gli elementi puntuali e certi, che costituiscono il riferimento per la costruzione dei conseguenti quadri programmatici regionali.

Questo DEFR viene trasmesso al Consiglio Regionale in una fase di transizione e di importanti mutamenti.

Secondo quanto evidenziato nel corso dell'intervento svolto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in sede di Audizione sul Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025 presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 17 aprile 2025, è da rilevare un cambio di scenario dal punto di vista dei Documenti di Programmazione nazionali. Per la prima volta, infatti, questo DEFR non ha come premessa l'analogo documento nazionale, il Documento di Economia e Finanza (DEF), con tutti i suoi allegati.

Il Governo, sei mesi dopo l'invio alle Camere del Piano Strutturale nazionale di Bilancio di Medio Termine (PSBMT) 2025/2029, ha presentato in data 10 aprile 2025 il DFP 2025, in ottemperanza alla normativa dell'Unione Europea, che prevede l'invio alla Commissione Europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (*Annual Progress Report*) entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il DFP 2025 si configura, secondo quanto specificato nella propria premessa, come un documento "*principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti*" ed è rilasciato "*in un contesto transitorio, nel quale la normativa nazionale di finanza pubblica non è ancora stata modificata per tenere conto della riforma della governance economica europea introdotta nel 2024*".

Il **DFP**, presentato in un momento storico nel quale il quadro geopolitico ed economico internazionale è particolarmente instabile, ha quindi assunto un "***cambiamento di contenuto e prospettiva rispetto al DEF*** *come definito dall'attuale normativa" - il* DFP prevede tra i propri contenuti le previsioni tendenziali a legislazione vigente riferite all'orizzonte 2025/2027 ma non include il quadro programmatico - rimandando *al* ***Documento Programmatico di Bilancio (DPB)*** il cui invio alla competente Commissione parlamentare è previsto entro il 15 ottobre 2025*, "il ruolo di inquadramento della programmazione della manovra di finanza pubblica, nell'ambito dell'aggiornamento dello scenario di previsione*".

Nell'attuale contesto transitorio, quindi, in attesa che la normativa nazionale sia modificata per adeguarsi alla riforma della *governance* europea, la Regione non è in possesso di tutti i dati utili a stilare uno scenario programmatico completo riferito all'intero periodo del bilancio pluriennale 2026/2028.

Da una parte, pertanto, si conferma la predisposizione del DEFR per gli anni 2026/2028**,** implementato esclusivamente con le sezioni riguardanti le ricadute sulla Regione dell'attuale contesto economico e geopolitico e l'andamento di alcune delle principali politiche messe in atto con fonti di finanziamento europee, nazionali e proprie.

Risulta tuttavia necessario rinviare alcune componenti programmatiche riferite alle previsioni di entrata e spesa ed agli obiettivi pluriennali, rimandando all'approvazione di un più completo documento programmatico di bilancio regionale ad un momento successivo all'approvazione del DPB nazionale, in analogia a quanto accadeva con la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) successiva alla NADEF nazionale.

SEZIONE I - LO SCENARIO ECONOMICO FINANZIARIO E LE POLITICHE REGIONALI

1. Il contesto socio-economico di riferimento

1.1. Lo scenario macroeconomico internazionale ed europeo

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel proprio Outlook pubblicato a giugno 2025, effettua previsioni economiche per le principali economie mondiali. Secondo il report, le prospettive globali stanno diventando sempre più complesse. L'aumento sostanziale delle barriere commerciali, l'inasprimento delle condizioni finanziarie, il calo della fiducia di imprese e consumatori e l'accresciuta incertezza politica, se persisteranno, comporteranno effetti negativi significativi sulle prospettive di crescita. Anche i maggiori costi commerciali, soprattutto nei paesi che subiranno i dazi, spingeranno al rialzo l'inflazione, sebbene il loro impatto sarà parzialmente compensato dal calo dei prezzi delle materie prime. Si prevede che la crescita del PIL globale rallenterà dal 3,3 per cento nel 2024 al 2,9 per cento quest'anno e nel 2026 (Tabella 1.1.1), sulla base dell'ipotesi tecnica che le aliquote tariffarie a metà maggio siano mantenute stabili nonostante le controversie legali in corso. Il rallentamento si concentra negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, mentre per la Cina e altre economie si prevede un ridimensionamento degli aggiustamenti al ribasso. Si stima che la crescita nel 2025 sarà particolarmente debole, con un aumento della produzione globale di poco più del 2,5 per cento nell'arco dell'anno fino al quarto trimestre e di solo l'1,1 per cento negli Stati Uniti. Dopo un significativo anticipo in vista dei previsti aumenti tariffari, è probabile che la crescita del commercio globale rallenti sostanzialmente nei prossimi due anni, e si prevede che l'incertezza frenerà gli investimenti delle imprese. L'allentamento fiscale fornirà supporto in alcune economie, in particolare in Cina e Germania, dove una maggiore spesa per la difesa e le infrastrutture nel 2026 potrebbe generare una significativa ripresa, ma è probabile che le politiche saranno leggermente restrittive in molti altri Paesi. Secondo OCSE, l'inflazione complessiva annua nelle economie del G20 diminuirà dal 6,2 per cento al 3,6 per cento nel 2025 e al 3,2 per cento nel 2026, ma gli Stati Uniti rappresentano un'importante eccezione, con un'inflazione annua prevista in aumento a poco meno del 4 per cento entro la fine del 2025 e al di sopra dell'obiettivo nel 2026.

Si tratta di previsioni che incorporano rischi e incertezze sostanziali, con l'entità e la durata della recessione prevista che rimangono altamente incerti. Ulteriori aumenti o cambiamenti rapidi nelle barriere commerciali, anche attraverso azioni di ritorsione, nonché un comportamento più cauto da parte di consumatori e imprese, o una continua rivalutazione del rischio nei mercati finanziari, potrebbero intensificare il rallentamento della crescita e innescare interruzioni significative nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere. Le crescenti aspettative di inflazione delle famiglie potrebbero prolungare le pressioni inflazionistiche, soprattutto nelle economie che si trovano ad affrontare costi commerciali più elevati o con mercati del lavoro ancora tesi, inducendo politiche monetarie più restrittive e indebolendo le prospettive di crescita. I rischi per la stabilità finanziaria derivanti da un fabbisogno elevato di finanziamenti da parte delle imprese e da mercati azionari ancora altamente valutati e concentrati potrebbero essere innescati da un'ulteriore rivalutazione del rischio e amplificati da vendite forzate di attività da parte di intermediari finanziari altamente indebitati. Un'inversione di tendenza nell'aumento delle barriere commerciali sosterrebbe la crescita e ridurrebbe l'inflazione, anche se non si tradurrebbe immediatamente in una minore incertezza politica. L'eventuale adozione di misure per allentare gli oneri normativi e una rapida risoluzione dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente potrebbero migliorare la fiducia e gli incentivi agli investimenti.

Tabella 1.1.1. - Previsioni dei tassi di crescita del PIL reale per gli anni 2024-2026

	2024	2025	2026
Mondo	3,3	2,9	2,9
India	6,2	6,3	6,4
Indonesia	5,0	4,7	4,8
Cina	5,0	4,7	4,3
Russia	4,3	1	0,7
Brasile	3,4	2,1	1,6
G20	3,4	2,9	2,9
Turchia	3,2	2,9	3,3
Spagna	3,2	2,4	1,9
Stati Uniti	2,8	1,6	1,5
Corea	2,1	1,0	2,2
Canada	1,5	1,0	1,1
Messico	1,5	0,4	1,1
Arabia Saudita	1,2	1,8	2,5
Francia	1,1	0,6	0,9
Regno Unito	1,1	1,3	1,0
Australia	1,1	1,8	2,2
Italia	0,7	0,6	0,7
Sud Africa	0,6	1,3	1,4
Giappone	0,2	0,7	0,4
Germania	-0,2	0,4	1,2
Argentina	-1,7	5,2	4,3

Fonte: Elaborazione su dati OCSE (Economic Outlook - giugno 2025)

A livello europeo, la Commissione Europea ha pubblicato a maggio 2025, le previsioni economiche primaverili. All'interno del nuovo studio si prospetta una crescita del PIL reale nel 2025 pari all'1,1 per cento nell'UE e allo 0,9 per cento nell'eurozona. Nonostante ciò, la crescita dell'UE dovrebbe salire all'1,5 per cento nel 2026, sostenuta dalla continua crescita dei consumi e da una ripresa degli investimenti. In particolare, nell'area dell'euro la crescita dovrebbe raggiungere l'1,4 per cento nel 2026.

Dopo un livello medio del 2,4 per cento nel 2024, l'inflazione complessiva nella zona euro dovrebbe raggiungere l'obiettivo della BCE entro la metà del 2025 toccando una media dell'1,7 per cento nel 2026 mentre quella dell'UE dovrebbe arrivare all'1,9 per cento nel 2026. In vista di questa riduzione della pressione inflazionistica, a partire da giugno 2024, la Banca Centrale Europea ha allentato la propria politica economica tagliando i tassi per otto volte consecutive fino all'ultima riduzione di 25 punti base avvenuta il 5 giugno 2025.

Alla data limite di questa previsione, i dazi statunitensi sulle importazioni cinesi si attestavano al 145 per cento e viceversa i dazi cinesi sulle merci USA erano del 125 per cento. Si prevede che i dazi annunciati al 2 aprile non saranno ripristinati e quelli sulle importazioni dall'UE e da quasi tutti gli altri paesi rimarranno al 10 per cento (la percentuale del 9 aprile), ad eccezione di acciaio, alluminio e automobili (25 per cento) e delle esenzioni su alcuni prodotti come quelli farmaceutici e i microprocessori.

Un'*escalation* delle tensioni commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti potrebbe deprimere il PIL e riaccendere le pressioni inflazionistiche. Anche l'intensificarsi delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri importanti partner commerciali potrebbe avere effetti a catena sull'economia dell'UE.

Le esportazioni dell'UE dovrebbero crescere dello 0,7 per cento quest'anno e del 2,1 per cento nel 2026: ciò segna una significativa revisione al ribasso rispetto alle proiezioni autunnali (rispettivamente al 2,2 per cento e al 3 per cento).

Dopo una contrazione dell'1,9 per cento nel 2024, gli investimenti fissi lordi dovrebbero espandersi, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento nel 2025 e del 2,4 per cento nel 2026.

Il tasso di disoccupazione dell'UE dovrebbe scendere a un nuovo minimo storico del 5,7 per cento nel 2026. Invece, dopo essere aumentata del 5,3 per cento nel 2024, la crescita dei redditi nominali per dipendente dovrebbe attestarsi al 3,9 per cento nel 2025 e al 3 per cento nel 2026.

Si prevede che i consumi privati reali cresceranno dell'1,5 per cento quest'anno, con un rafforzamento previsto nel 2026. Al contrario, la crescita dei consumi pubblici raggiungerà l'1,7 per cento nel 2025 e l'1,3 per cento entro l'ultimo anno previsto. Secondo il report, il tasso di risparmio dovrebbe diminuire più gradualmente di quanto si pensasse in precedenza, passando dal 14,8 per cento nel 2024 al 14,2 per cento nel 2026.

Dopo essere sceso al 3,2 per cento del PIL (3,1 per cento del PIL nella zona euro) nel 2024, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell'UE dovrebbe aumentare di oltre lo 0,1 per cento nel 2025 e raggiungere il 3,4 per cento del PIL nel 2026 (3,3 per cento nella zona euro). Dopo essersi stabilizzato nel 2024 a circa l'82 per cento (89 per cento nell'eurozona), il rapporto debito/PIL dovrebbe salire fino a circa l'84,5 per cento del PIL nel 2026 (9 per cento nell'eurozona).

1.2. Lo scenario macroeconomico nazionale

Il 9 aprile 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025 in un contesto transitorio nel quale la normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica non è ancora stata modificata per tenere conto della riforma della governance economica europea introdotta.

Nel Documento si certifica che nel 2024, il tasso di crescita reale del Prodotto Interno Lordo è stato pari allo 0,7 per cento, inferiore a quello previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT) pubblicato lo scorso settembre (1 per cento). La minore espansione del Pil viene attribuita ad un trascinamento statistico relativo all'anno precedente meno favorevole ed al rallentamento dell'attività economica nella seconda parte dell'anno. A incidere negativamente rispetto alla previsione del PSBMT si sostiene sia stato il tenue contributo di investimenti e domanda estera netta.

Il tasso di crescita delle esportazioni viene indicato pari allo 0,4 per cento nel 2024. Nello stesso anno, nel Documento si conferma che il saldo della bilancia commerciale è stato pari a quasi 55 miliardi (+21 miliardi rispetto al 2023) e, al netto dei prodotti energetici, l'avanzo ha raggiunto la cifra record di 104,3 miliardi. In virtù delle quotazioni dei prodotti energetici, ridottesi rispetto ai valori medi del 2023, le importazioni di tali beni sono diminuite di quasi il 23 per cento in valore.

I consumi finali nazionali, cresciuti dello 0,6 per cento, hanno registrato un risultato migliore di quanto previsto nel PSBMT. La maggiore crescita viene imputata soprattutto al risultato di una dinamica più sostenuta dei consumi delle famiglie, che hanno potuto beneficiare dell'ulteriore crescita dei livelli occupazionali nonché di una moderata espansione dei redditi reali.

Nel biennio 2023-2024 la performance negativa dell'industria manifatturiera ha avuto un impatto significativo sulla dinamica della produzione aggregata in Italia ed UE: la variazione nulla del volume di produzione aggregato si ritiene imputabile, infatti, ad un marcato calo dell'attività manifatturiera (-5,8 per cento Italia e -3,5 per cento UE) bilanciato dalla crescita della produzione del terziario (+2,8 per cento Italia e +4,0 per cento UE) e, nel solo caso italiano, delle costruzioni (+11,3 per cento e 0,2 per cento UE).

Il Documento riporta che nel 2024, il numero di occupati è salito a tassi piuttosto sostenuti (+2,2 per cento in termini di ULA). In media, il numero di occupati (15-64 anni) è cresciuto dell'1,4 per cento portando il tasso di occupazione al 62,2 per cento (+0,7 per cento dal 2023). Il tasso di disoccupazione in media è pari al 6,5 per cento (-1,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente). D'altra parte, il tasso di partecipazione (15-64 anni) si è sostanzialmente stabilizzato, risultando pari al 66,6 per cento, con le forze di lavoro che sono rimaste intorno ai livelli pre-pandemia.

I redditi da lavoro dipendente sono cresciuti del 5,2 per cento annuo: ciò viene principalmente attribuito all'impatto dei rinnovi contrattuali nel settore privato, che hanno tenuto conto dell'eccezionale crescita dei prezzi registrata nel biennio 2022-2023 Nel settore industriale, l'aumento è stato meno marcato (+4,5 per cento) rispetto a quello dei servizi (+5,5per cento).

L'inflazione al consumo è risultata in media d'anno all'1,1 per cento (5,9 per cento nel 2023), in linea con le previsioni del PSBMT. La dinamica dei prezzi al consumo ha mostrato un rallentamento sia nel settore dei beni, dovuto alla diminuzione dei prezzi dell'energia, sia in quello dei servizi, sebbene in questo settore i prezzi siano risultati più resistenti. Tale resistenza spiega il comportamento leggermente più vischioso dell'inflazione "core", che nel 2024 si è portata al 2,2 per cento (dal 5,5 per cento del 2023).

Con riferimento alla tabella 1.2.1, la crescita del Pil reale, dovrebbe scendere allo 0,6 per cento nel 2025 per poi risalire allo 0,8 per cento e rimanere tale anche nel 2027. Viceversa, il Pil nominale passerebbe dal 2,9 per cento nel 2024 e 2025 al 3 per cento nel 2026 per poi scendere a 2,6 per cento l'anno successivo.

Mentre si prevede una tendenza costante per i consumi privati (dopo il balzo da 0,4 per cento a 1 per cento nel 2025), la spesa per i consumi pubblici salirebbe dall'1,1 per cento del 2024 all'1,5 per cento nel 2025.

Riguardo le esportazioni, si stima una crescita in positivo: da 0,1 per cento (2025) a 2,7 per cento (2027). Tendenza positiva anche per il tasso di disoccupazione: dal 6,5 per cento del 2024 si scende fino al 5,8 per cento del 2027.

Infine, i redditi da lavoro dipendente si stimano in crescita, ma attenuata, dal 5,2 per cento al 3,4 per cento nel 2025 per chiudere a 2,9 per cento (dopo una lieve risalita al 3,7 per cento nel 2026).

Tabella 1.2.1. - Andamento aggregati macroeconomici per gli anni 2023-2027

AGGREGATO	2023	2024	2025	2026	2027
Pil reale	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8
Pil nominale	6,7	2,9	2,9	3	2,6
Consumi privati	0,4	0,4	1	1	0,9
Spesa per consumi pubblici	0,6	1,1	1,5	0,5	0,1
Esportazioni di beni e servizi	0,2	0,4	0,1	2	2,7
Redditi da lavoro dipendente	5,1	5,2	3,4	3,7	2,9
Tasso di disoccupazione	7,7	6,5	6,1	5,9	5,8

Fonte: Elaborazione su dati DFP - maggio 2025

Secondo la società di ricerca economica Prometeia, gli ultimi indicatori congiunturali prospettano per la prima parte dell'anno in corso una modesta crescita dell'attività economica. La crescita stimata del PIL italiano nel 2025, che incorpora le ipotesi sui dazi dovrebbe attestarsi intorno allo 0,6 per cento. In seguito ad un rallentamento dovuto alla spirale inflazionistica, i consumi delle famiglie dovrebbero ripartire nel 2025 e mostrare nel biennio seguente una progressiva accelerazione. Nuovamente, il PNRR giocherà un ruolo fondamentale nel 2025 per quanto riguarda gli investimenti, che sconteranno negli anni seguenti un duplice effetto: da un lato la ripresa dell'economia tedesca e un quadro europeo più favorevole, dall'altro il forte calo della componente delle costruzioni. Per quanto riguarda gli scambi commerciali, l'export nel 2025 non dovrebbe spingersi oltre lo 0,4 per cento a causa della situazione globale incerta mentre dal 2026 si assisterà ad un miglioramento grazie alla stabilizzazione dei tassi di cambio e alla ripartenza della Germania. Infine, dopo anni di crescita sostenuta i livelli di occupazione dovrebbero stabilizzarsi nel 2025 mentre il tasso di disoccupazione scenderà nel prossimo biennio.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato a giugno la consueta previsione macroeconomica sugli anni 2025-2026. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,6 per cento nel 2025 e dello 0,8 per cento nel 2026, dopo una stima di crescita dello 0,7 per cento nei due anni precedenti. Nel biennio di previsione, l'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte, mentre la domanda estera netta fornirebbe un contributo negativo in entrambi gli anni. Lo scenario previsivo per la domanda estera netta sconta l'ipotesi di un'attenuazione nella seconda parte del 2025 del clima di incertezza relativo all'indirizzo della politica commerciale statunitense. Si ipotizza comunque un impatto negativo dei dazi sul commercio mondiale e sulle prospettive di crescita internazionali. Si prevede che i consumi privati continuino a crescere a ritmi stabili ma moderati (+0,7 per cento in entrambi gli anni) da un lato favoriti dalla prosecuzione della crescita delle retribuzioni e dell'occupazione, dall'altro frenati da un incremento della propensione al risparmio. La crescita degli investimenti, nel 2025 (+1,2 per cento), in accelerazione dal +0,5 per cento del 2024, sarebbe favorita dal buon andamento registrato nel primo trimestre per poi segnare nel 2026 una ulteriore accelerazione (+1,7 per cento) in corrispondenza della fase conclusiva del PNRR. L'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), segnerebbe un aumento superiore a quello del Pil (+1,1 per cento nel 2025 e +1,2 per cento nel 2026), ma in decelerazione rispetto agli anni precedenti a cui si accompagnerebbe un ulteriore calo del tasso di disoccupazione (6,0 per cento quest'anno e 5,8 per cento nel 2026). Dopo la risalita dei prezzi tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, nel corso dell'anno ci si attende una dinamica più moderata dell'inflazione, favorita dalla discesa dei listini dei beni energetici e dall'indebolirsi delle prospettive di domanda. L'aumento del deflatore della spesa delle famiglie residenti nel 2025 sarebbe in linea con tali andamenti (+1,8 per cento), con una nuova leggera riduzione nel 2026 (+1,6 per cento).

1.3. Lo scenario macroeconomico regionale

Malgrado un quadro globale di profonda incertezza, per il triennio di riferimento 2026-2028 le previsioni evidenziano per la Liguria tassi di crescita positivi in media intorno all'1 per cento: l'economia sarà trainata principalmente dai consumi delle famiglie e dagli investimenti – quest'ultimi sostenuti ancora dalle risorse del PNRR – favoriti dal calo dei tassi di interesse e dal progressivo rientro dell'inflazione, nonché dai consueti punti di forza regionali quali le attività legate alle attività portuali, all'economia del mare e al turismo.

Popolazione e consumi delle famiglie

Nel 2024 e nel 2025 la popolazione residente al primo gennaio registrata da ISTAT è tornata a crescere. Secondo Banca d'Italia, i consumi delle famiglie sono aumentati nel 2024, favoriti dal calo dell'inflazione che ha sostenuto una moderata ripresa del reddito disponibile. Tale tendenza si rafforzerà anche per il 2025 e gli anni successivi, grazie ad una graduale riduzione della politica restrittiva della Banca Centrale Europea, confermata dall'ulteriore taglio dei tassi deliberato il 5 giugno 2025, che rappresenta un importante segnale di fiducia e di stabilità a breve termine per l'economia europea.

Lavoro e imprese

Secondo i dati di media annuale diffusi dall'ISTAT, nel 2024 in Liguria l'occupazione ha raggiunto le 633.899. Il tasso di occupazione ligure è del 67,3 per cento, 5,1 punti percentuali superiore a quello italiano e di 1,8 punti percentuali inferiore a quello del Nord Ovest.

I dati del mercato del lavoro relativi al primo trimestre del 2025 mostrano un andamento positivo per la Liguria sul fronte occupazionale. Il numero complessivo degli occupati 15-64 anni si attesta a 650.765 unità, segnando un incremento sia rispetto al quarto trimestre del 2024 (pari al +1,9 per cento), sia rispetto al primo trimestre del 2024 (incremento del 3,7 per cento). Questi dati collocano la Liguria tra le regioni con la crescita congiunturale più elevata del Paese. È particolarmente significativo il confronto con le macroaree: sia in termini congiunturali che tendenziali, la Liguria rileva un aumento degli occupati superiore al Nord-Ovest e alla media italiana, confermando un andamento occupazionale robusto e in costante miglioramento.

Esaminando la composizione settoriale emerge come il settore agricolo, dopo la crescita registrata nel precedente trimestre, mostri una leggera flessione, diversamente spicca la performance dell'industria nel suo complesso. Le costruzioni rivestono un ruolo importante con un eccezionale incremento tendenziale del + 38,2 per cento in grado di controbilanciare la contrazione dell'industria in senso stretto. Anche il settore dei servizi contribuisce positivamente, con una crescita tendenziale del +4,4 per cento.

Nel primo trimestre del 2025 il numero complessivo dei disoccupati (15-64 anni) in Liguria si è attestato a 34.486 unità; una diminuzione tendenziale dell'11,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel primo trimestre del 2025 il numero di inattivi in classe di età 15-74 anni in Liguria è sceso a 246.488 unità, con una diminuzione tendenziale del –7,5 per cento che nel confronto con il dato Italia e Nord-ovest (rispettivamente –0,8 per cento e – 0,4 per cento) evidenzia come una quota crescente di persone precedentemente inattive si sia attivata nella ricerca di occupazione ovvero può essere entrata effettivamente in un percorso occupazionale.

Per quanto riguarda le ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG), in Liguria le ore totali autorizzate nell'anno 2024, il 3,4 per cento della CIG del Nord Ovest, scendono da 5.747.501 a 5.209.925 (-9,4 per cento, -537.576 ore). La contrazione ligure è dovuta all'azzeramento degli interventi in deroga (-243.028 ore) e alla riduzione degli interventi straordinari (-23,0 per cento, -1.000.783 ore), mentre salgono quelli ordinari (+61,2 per cento, +706.235 ore). L'incremento degli interventi ordinari è dovuto sia all'edilizia (+56,3 per cento, +275.912 ore) che all'industria (+64,9 per cento, +430.323 ore).

Gli ultimi dati annuali relativi al 2024 sulla numerosità delle imprese liguri riportati sul portale web "Movimprese", mostrano una tendenza positiva con una crescita del 5,1 per cento delle iscrizioni rispetto all'anno precedente. I dati si allineano ai valori medi nazionali, e l'incremento di imprese attive in Liguria supera il dato nazionale. Al primo trimestre 2025 si osserva una leggera contrazione delle registrate, tranne nella Provincia della Spezia dove il numero delle imprese aumenta. Pur trattandosi di un dato ancora molto parziale, risulta in linea con la tendenza media nazionale e migliore rispetto al primo trimestre 2024.

Secondo il report annuale pubblicato da Banca d'Italia, nel 2024 nell'industria in senso stretto e nel settore terziario l'attività è rimasta pressoché stabile. Per quanto riguarda le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, nel 2024 l'84 per cento delle imprese industriali e dei servizi ha dichiarato di aver conseguito un utile.

Economia del mare, export, turismo

L'Osservatorio Turistico Regionale rileva anche per il 2024 un andamento turistico positivo e in continua crescita, connotando la Liguria come una regione a forte vocazione turistica. Gli arrivi ufficiali ammontano a 5,2 milioni in leggero aumento rispetto all'anno precedente (+0,14 per cento) così come le presenze, 16,15 milioni (+0,37 per cento). A trainare il fenomeno turistico sono soprattutto i visitatori stranieri che continuano ad aumentare, in particolare nella provincia di Imperia. Tale tendenza si conferma anche nel 2025 per il quale si registra un incremento del 3 per cento degli arrivi nel primo quadrimestre rispetto all'anno precedente, a riprova del fatto che la Liguria sta aumentando la propria vocazione turistica anche nella stagione invernale. Come rilevato dal Conto Satellite del Turismo elaborato dalla Regione, Il comparto turistico contribuisce in modo determinante all'attività economica regionale: secondo le stime del Conto Satellite del Turismo elaborate dalla Regione Liguria, nel 2019 al comparto erano riconducibili circa il 20 per cento degli addetti (a fronte, rispettivamente, del 6 e del 18 per cento in Italia) e l'11 per cento del valore aggiunto totale.

Per quanto concerne i movimenti crocieristici, dopo anni caratterizzati da un voluminoso aumento dei traffici, si osserva un leggero calo nel 2024, che prosegue nel primo trimestre del 2025, soprattutto nel mese di gennaio, sia nel comparto traghetti che in quello delle crociere legato anche ad una serie di interventi infrastrutturali sulle banchine che limitano temporaneamente la capacità di accoglienza delle navi.

Per quanto riguarda i traffici portuali, nel 2024 si registra una sostanziale stabilità, connotata comunque da un leggero aumento dei container e del totale merci generale. Considerando i tre porti liguri si rileva una

variazione in aumento per il 2024 che sfiora l'1 per cento[1]. Nonostante gli elementi di profonda incertezza legati ai dazi statunitensi, nel primo trimestre 2025 l'Autorità del Sistema portuale occidentale registra un aumento dei traffici pari a +1,4 per cento.

I dati relativi ai traffici commerciali[2] restituiscono il volto di un comparto soggetto ad ampie fluttuazioni: nel 2023 la Liguria era stata tra le prime regioni italiane con un aumento del 33 per cento rispetto all'anno precedente; nel 2024 si è rilevata una sostanziale stabilità mentre nel 2025 quasi tutte le regioni dovrebbero registrare un graduale percorso di crescita delle esportazioni di beni. I dati relativi al primo trimestre avvalorano questa tesi, si registra una crescita dell'esportazione ligure rispetto al medesimo periodo del 2024 pari quasi all'1 per cento.

Considerata l'ampia incertezza che circonda il tema dei dazi americani risulta difficoltoso effettuare stime di impatto sull'economia regionale. In termini di esportazioni, la Liguria risulta esposta in maniera piuttosto moderata verso il mercato statunitense: come rilevato da Banca d'Italia, poco più dell'1 per cento degli occupati in regione lavora in società di capitali esportatrici per le quali le vendite sul mercato USA hanno un'incidenza sui ricavi superiore al 10 per cento[3]. Si tratta di un'esposizione per prodotti specifici quali la cantieristica navale di lusso, i prodotti petroliferi e quelli agroalimentari. L'impatto dipenderà da una pluralità di fattori, tra cui i prodotti che verranno specificatamente colpiti dai dazi, l'elasticità della domanda di questi prodotti da parte dei consumatori americani e la reazione della filiera produttiva sottostante.

L'economia del mare e della cantieristica navale, anch'esso settore cardine della vita economica della Liguria, continua a crescere. Secondo il dodicesimo rapporto annuale, curato da Unioncamere e dal centro studi Guglielmo Tagliacarne, la Liguria si colloca al primo posto tra le regione italiane sia in termini di ricchezza prodotta, dove il rapporto raggiunge l'11,9 per cento del totale regionale, sia per quel che concerne il numero di occupati, con una incidenza che si attesta al 14,4 per cento. Inoltre, la Liguria è prima regione in Italia per incidenza di "imprese blu" sul valore complessivo, con un valore che si avvicina all'11 per cento. Anche Banca d'Italia rileva come in Liguria l'incidenza della cantieristica sia cresciuta in misura accentuata tra il 2015 e il 2022. Il valore aggiunto in termini reali è cresciuto del 15 per cento, giungendo a rappresentare il 25 per cento del totale nazionale (la quota più alta tra tutte le regioni italiane). Non solo, nel periodo considerato è aumentata anche la produttività[4], portandosi a quasi 77.000 euro, un livello superiore a quello registrato negli altri comparti manifatturieri regionali e nella cantieristica delle cinque regioni con maggior livello di Valore Aggiunto in questo comparto (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche e Campania. A maggiori livelli di produttività si associano stipendi più alti e la Liguria risulta il territorio in cui questi risultano più elevati. Inoltre, le aziende della cantieristica ligure sono connotate anche da un maggior grado di internazionalizzazione rispetto a quelle delle altre regioni.

Conclusioni

A fronte del quadro sopra esposto, la Liguria emerge come un territorio caratterizzato da diversi punti di forza che, a seguito della forte ripresa post-pandemia, stanno consolidando l'economia regionale su un percorso di crescita moderata ma stabile e complessivamente robusto. Per il 2025 e gli anni successivi le previsioni a disposizione suggeriscono tassi di crescita leggermente più sostenuti, nonostante le profonde incertezze generate da diverse criticità emergenti, tra cui la questione dei dazi americani e il frammentato e fragile contesto geopolitico internazionale. D'altronde, lo scenario esogeno, così incerto e soggetto a continui e rapidi cambiamenti, rende piuttosto difficile effettuare esercizi di previsione univoci, precisi e certi, soprattutto a livello locale.

---

[1] *Dati relativi alle tonnellate metriche movimentate.*

[2] *Dati ottenuti dal portale web Coeweb, curato dall'Istituto Nazionale di Statistica.*

[3] *Dato riferito al 2022*

[4] *Intesa come Valore Aggiunto in termini reali per addetto*

2. Quadro di riferimento programmatico delle politiche regionali

Il Programma di Governo della Regione Liguria della XII Legislatura 2024/2029, illustrato al Consiglio Regionale il 3 dicembre 2024 e depositato in pari data, è strutturato nelle seguenti cinque aree:

1. LA LIGURIA DEL FUTURO

2. LA LIGURIA DEL BENESSERE

3. LA LIGURIA DELLO SVILUPPO

4. LA LIGURIA DELLA BLUE ECONOMY

5. LA LIGURIA PER TUTTI

Ciascuna area, articolata in ulteriori ambiti tematici, racchiude le strategie e gli interventi, anche di carattere normativo, che si intendono realizzare nel quinquennio di legislatura e, pertanto, tali contenuti dovranno ispirare la programmazione strategica e generale, orientare le previsioni di bilancio nonché la pianificazione e programmazione settoriale.

In tale sede, sulla base della lettura del documento in parola, sono state individuate le Missioni di bilancio ex D.lgs. n. 118/2011 correlate a ciascun ambito tematico, raggruppati per area; alla luce di questa correlazione sarà possibile procedere con l'individuazione degli opportuni obiettivi specifici regionali articolati per missioni e programmi di bilancio in sede di Nota di Aggiornamento al DEFR una volta che sarà definito il quadro programmatico di riferimento nazionale e sarà compiuto il disegno di riforma della Legge n. 196/2006 con l'indicazione dei nuovi documenti di programmazione nazionali che andranno a soppiantare il DEF e la NADEF.

L'affiancamento e la correlazione con i documenti di programmazione statali risulta elemento essenziale per la completezza del quadro di riferimento su cui poggiare la programmazione regionale sia generale che di settore.

1. LA LIGURIA DEL FUTURO	**MISSIONI ex D.lgs. n. 118/2011**
1.1 INFRASTRUTTURE	10. Trasporti e diritto alla mobilità
1.2 MOBILITA'	10. Trasporti e diritto alla mobilità
1.3 ENTROTERRA, PARCHI NATURALI E AREE PROTETTE	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione 5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 7. Turismo 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1.4 DIFESA DEL SUOLO	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1.5 AUTONOMIA DIFFERENZIATA	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. LA LIGURIA DEL BENESSERE	MISSIONI ex D.lgs. n. 118/2011
2.1 SANITA'	13. Tutela della salute 14. Sviluppo economico e competitività
2.2 SICUREZZA	3. Ordine pubblico e sicurezza 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2.3 AMBIENTE	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
2.4 PROTEZIONE CIVILE	11. Soccorso civile
2.5 FAMIGLIA	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
2.6 ABITAZIONI, UN DIRITTO DA GARANTIRE	8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2.7 ORGANIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2.8 SPORT	6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

3. LA LIGURIA DELLO SVILUPPO	MISSIONI ex D.lgs. n. 118/2011
3.1 SVILUPPO INDUSTRIALE ED ENERGIA	14. Sviluppo economico e competitività 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
3.2 SVILUPPO INDUSTRIALE 3.3 SOSTEGNO ALLE IMPRESE 3.4 SUPPORTO PER NUOVI INSEDIAMENTI E START UP 3.5 INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SETTORE HIGT TECH 3.6 COMMERCIO E ARTIGIANATO	14. Sviluppo economico e competitività 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
3.7 PROMOZIONE DEL TURISMO	7. Turismo
3.8 AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA, FLOROVIVAISMO	16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
3.9 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	4. Istruzione e diritto allo studio 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

4. LA LIGURIA DELLA BLUE ECONOMY	MISSIONI ex D.lgs. n. 118/2011
4.1 SISTEMA PORTUALE LIGURE 4.2 CANTIERISTICA 4.3 INFRASTRUTTURE PORTUALI 4.4 PIATTAFORMA LOGISTICHE	10. Trasporti e diritto alla mobilità 14. Sviluppo economico e competitività
4.5 NAUTICA DA DIPORTO	8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 14. Sviluppo economico e competitività
4.6 FORMAZIONE PROFESSIONALE	14. Sviluppo economico e competitività 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

5. LA LIGURIA PER TUTTI	MISSIONI ex D.lgs. n. 118/2011
5.1 POLITICHE CULTURALI	4. Istruzione e diritto allo studio 5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 7. Turismo 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
5.2 GIOVANI	4. Istruzione e diritto allo studio 5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 6. Politiche giovanili, sport e tempo libero 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
5.3 DISABILITA'	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5.4 TERZA ETA'	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5.5 ANIMALI D'AFFEZIONE	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Focus sugli Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES)

ISTAT, insieme al CNEL, ha sviluppato un **set di indicatori** di benessere equo e sostenibile (BES) al fine di valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, come ad esempio misurando il PIL, ma anche dal punto di vista sociale e ambientale. Infatti, questo paniere di indicatori è corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità, che quantificano la distribuzione del reddito disponibile e la sostenibilità ambientale del benessere.

Con la riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009, operata dalla legge n. 163/2016, gli indicatori di BES per la prima volta sono entrati nell'ordinamento italiano e sono stati annoverati, all'articolo 14 della legge stessa, tra gli strumenti di programmazione e di valutazione della politica economica nazionale medesima.

La legge stabilisce che gli indicatori di BES debbano essere regolarmente analizzati in due fasi del ciclo di programmazione economica e di bilancio, attraverso due documenti annuali predisposti dal MEF, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e precisamente:

- l'Allegato BES al DEF nel mese di aprile con una analisi degli indicatori di benessere (t-1) e la formulazione di previsioni sulla loro evoluzione in base alle misure di politica economica previste dal DEF stesso.
- la Relazione al Parlamento da pubblicare nel mese di febbraio contenente una valutazione qualitativa e quantitativa degli indicatori attraverso anche la selezione di politiche e misure che possono avere un impatto su questi indicatori.

La legge prevede inoltre l'istituzione, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di un **Comitato** per gli indicatori di BES con il compito di selezionare gli indicatori utili alla valutazione del benessere sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale. Tali indicatori vengono successivamente adottati con **decreto del MEF**, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Il Comitato, istituito con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e fra i suoi componenti vi sono il Presidente dell'ISTAT, il Governatore della Banca d'Italia (o loro rappresentanti delegati) nonché due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca.

A partire dal 2017, un sottoinsieme di **12 indicatori del framework per la misura del Benessere equo e sostenibile (Bes)** è entrato a far parte del ciclo della programmazione economica. Tali indicatori sono stati proposti al Ministro dell'economia e delle finanze dal Comitato a tale scopo istituito. Sono **dodici gli indicatori proposti** per far parte dell'insieme di indicatori BES.

Essi rappresentano una selezione tra i 152 indicatori, di cui 145 a livello regionale, attualmente contenuti nel "Rapporto BES" elaborato annualmente dall'ISTAT e dal CNEL, operata secondo i criteri di scelta di seguito illustrati:

- sensibilità alle politiche pubbliche (considerata la finalità prefissata di valutazione delle politiche pubbliche, sono stati privilegiati indicatori più sensibili agli interventi normativi nell'arco del triennio);
- parsimonia (si è cercato di evitare un insieme troppo numeroso di indicatori che avrebbe disperso l'attenzione su troppe misure);
- fattibilità (si è tenuto conto della disponibilità di dati aggiornati ed elaborabili con gli strumenti analitici del MEF);
- tempestività, estensione e frequenza delle serie temporali (fondamentale è disporre di serie temporali aggiornate, lunghe e con frequenza elevata).

L'esame della tabella riepilogativa degli indicatori BES fa emergere che alcuni indicatori rappresentano misure di benessere, mentre altre di "disagio".

I primi tre indicatori riguardano dimensioni "**monetarie**". In particolare, il primo (Reddito medio aggiustato pro-capite) risponde alla necessità di selezionare una misura del benessere economico che tenga conto del reddito (monetario e in natura) effettivamente percepito dalle famiglie. Il secondo indicatore (Indice di diseguaglianza del reddito disponibile) introduce la dimensione distributiva delle risorse monetarie, per tenere conto del fatto che le variazioni del reddito medio possono ripartirsi inegualmente tra le persone e i gruppi sociali. Il terzo indicatore (Incidenza della povertà assoluta) affianca alle prime due misure basate sui redditi, una misura basata sui consumi, particolarmente importante per le politiche contro l'esclusione sociale.

I successivi indicatori allargano il campo all'analisi di dimensioni **non monetarie** del benessere. Per la **salute** sono stati scelti due indicatori: la "speranza di vita in buona salute alla nascita" e l'"eccesso di peso". Per l'**istruzione**, tra le numerose misure possibili, è stata selezionata l'"uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione".

Per la dimensione **lavoro**, gli indicatori scelti sono il tasso di mancata partecipazione al lavoro e il rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli e senza figli.

Per la **sicurezza personale**, si è definito un indicatore di criminalità predatoria, partendo da tre indicatori elementari presenti nel citato Rapporto BES, ottenuto come somma delle vittime di furti in abitazione, rapine e borseggi espresso in rapporto alla popolazione.

Per la dimensione "**rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica**", la scelta si è appuntata sull'indice di efficienza della giustizia civile.

Per la **sostenibilità ambientale** del benessere, le variabili scelte per valutare la capacità del sistema di preservare le possibilità per le generazioni future ed evidenziare l'esistenza di abusi nell'utilizzo del capitale naturale riguardano le "emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti" e un indicatore di "abusivismo edilizio" in via temporanea, in attesa di poter adottare l'indicatore "consumo di suolo", quando i dati avranno una qualità adeguata.

Fonte Istat

Per la programmazione regionale sarebbe auspicabile che gli indicatori BES sui 12 domini individuati fossero proposti non solo a livello nazionale ma anche territoriale; attualmente soltanto 8 dei 12 domini sono garantiti a livello regionale, infatti, la completezza dell'informazione statistica granulare e l'ufficialità del dato costituiscono elementi qualificanti il framework BES. Alla luce di quanto esposto in ragione delle esigenze specifiche di programmazione si propone l'impiego in via prioritaria di questi indicatori nelle analisi di contesto del DEFR e degli altri strumenti di programmazione regionale qualora ciò sia compatibile con le strategie di policy. La confrontabilità territoriale e nel tempo, la robustezza metodologica nella costruzione degli indici e la disponibilità di informazioni in serie storica qualificano questo set di informazioni statistiche e il loro utilizzo anche a livello regionale.

Nel ciclo di programmazione e specialmente all'interno del sistema PBC (programmazione-bilancio-controllo) l'ausilio fornito dagli indicatori BES nella formulazione degli obiettivi specifici di programma di bilancio costituisce sicuramente un fattore fondamentale da applicarsi, ove possibile, con ragionevole priorità rispetto ad altri indicatori che non sono ricompresi nel framework.

SEZIONE II - ANALISI E PROSPETTIVE DI FINANZA PUBBLICA

3. Gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2026/2028

3.1. Il quadro di finanza pubblica europea

3.1.1. Lo stato di attuazione del percorso di riforma del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)

L'Italia rappresenta un esempio virtuoso nel panorama europeo per l'accelerazione, da parte del Governo, dell'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Il 26 novembre 2024 la Commissione Europea ha adottato la valutazione positiva sul conseguimento di 39 obiettivi connessi al pagamento della sesta rata del PNRR, pari a 8,7 miliardi di euro (1,8 miliardi di sovvenzioni e 6,9 miliardi di prestiti), che in relazione ai 39 traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2024 è stata versata all'Italia il 23 dicembre 2024.

Il 30 dicembre 2024 è stata trasmessa alla Commissione Europea la richiesta di pagamento da parte dell'Italia della settima rata del PNRR[5], ammontante a 18,3 miliardi di euro (13,7 miliardi di prestiti e 4,6 miliardi di euro di sovvenzioni), considerando raggiunti i 67 traguardi ed obiettivi, distinti in 32 *target* e 35 *milestone*, che sono stati conseguiti entro il termine prefissato del 31 dicembre 2024.

L'impegno a completare l'attuazione del PNRR ed a estenderne la portata negli anni futuri è stato espresso nel Piano Strutturale di Bilancio (PSB) di medio termine 2025/2029 trasmesso dal Governo al Parlamento a fine settembre 2024, quale nuovo documento di programmazione nazionale diretto ad illustrare la strategia e gli obiettivi economici e di bilancio per un orizzonte di medio termine, come indicato dalla riforma della *governance* economica e fiscale europea.

Negli anni 2025 e 2026 l'Italia concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del PNRR e negli anni successivi l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare ed implementare i risultati raggiunti. Pertanto il Piano di riforma sarà volto sia all'accrescimento del potenziale di crescita e resilienza economica del Paese sia alla sostenibilità di bilancio.

A decorrere dal 2025, che costituirà un anno fondamentale per la fase 2 del PNRR ossia la messa a terra degli investimenti quale fase cruciale che vede il Governo e tutte le Amministrazioni coinvolte in prima linea per raggiungere l'obiettivo, si lavorerà per il conseguimento degli obiettivi inseriti nelle ultime tre rate e per il monitoraggio rafforzato sullo stato di attuazione del Piano, al fine di individuare tutti gli aggiustamenti necessari per portare a compimento le riforme e gli investimenti programmati.

Il 31 marzo 2025 è stata approvata la Sesta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, che conferma il primato europeo dell'Italia nella sua realizzazione per numero di obiettivi conseguiti, per entità di risorse complessive ricevute e per numero di richieste di pagamento formalizzate ed incassate.

Il 15 maggio 2025 la Corte dei Conti ha approvato la Sesta Relazione semestrale con cui si riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR e sul raggiungimento degli obiettivi programmati, con aggiornamento al secondo semestre 2024. L'avanzamento del Piano offerto dalla Corte dei Conti interessa vari profili, quali i progressi registrati nel conseguimento di *milestone* e *target* semestrali, l'evoluzione della spesa e l'efficacia degli strumenti di anticipazione di liquidità, il quadro complessivo dei risultati di *performance* delle iniziative del Piano attraverso gli indicatori *target*, ed un'analisi del sistema dei 14 Indicatori Comuni che compongono il "quadro di valutazione" dell'impatto del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (DPR).

---

[5] *Conformemente a quanto realizzatosi in occasione delle precedenti richieste di pagamento, il versamento della settima rata avverrà al termine del consueto iter di valutazione previsto dalle procedure europee, finalizzato a verificare il conseguimento delle milestone e dei target previsti.*

Il 19 maggio 2025 il Governo ha trasmesso ai Presidenti delle Camere una nuova proposta di revisione del PNRR da parte della Commissione Europea e del Consiglio, approvata dalla Cabina di Regia, riguardante 107 traguardi e obiettivi delle ultime quattro rate. Sono state inoltre previste modifiche alle descrizioni di misure volte a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi residui del PNRR. Secondo le previsioni del Governo l'approvazione di tale proposta di revisione dovrebbe intervenire entro la fine del mese di giugno 2025.

Dall'avvio dell'attuazione del PNRR sono stati conseguiti un totale di 337 traguardi-obiettivi.

La Commissione Europea, fino ad oggi, ha erogato all'Italia 122,1 miliardi di euro nell'ambito del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (DPR), considerando raggiunti nel corso dei precedenti semestri 270 traguardi ed obiettivi. In tale erogazione sono compresi il prefinanziamento iniziale di 24,9 miliardi di euro (erogato il 13 agosto 2021) ed il prefinanziamento di 500 milioni (erogato il 25 gennaio 2024) in relazione all'integrazione nel PNRR della Missione 7, già istituita come programma *REPowerEU.*

Il completamento del PNRR richiede ancora la realizzazione di 284 traguardi e obiettivi previsti nei prossimi tre semestri, di cui 177 da conseguire nell'ultimo semestre che avrà scadenza il 30 giugno 2026.

3.2. Il quadro di finanza pubblica nazionale

3.2.1. I nuovi documenti di politica e programmazione economica nel quadro di riforma della governance economica e delle regole di bilancio europee: il Piano Strutturale di Bilancio di medio termine (PSBMT) 2025/2029 e il Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025

Il Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine (PSBMT) 2025/2029

La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della *governance* economica europea (Regolamento (UE) 2024/1263, Regolamento (UE) 2024/1264 e Direttiva (UE) 2024/1265) è definita, secondo quanto già anticipato nel paragrafo 3.1.1., nel Piano Strutturale di Bilancio a Medio Termine (PSBMT) 2025/2029 deliberato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento il 27 settembre 2024 in ottemperanza alle nuove regole europee entrate in vigore il 30 aprile 2024, ed approvato a seguito dell'esame parlamentare con raccomandazione dal Consiglio dell'Unione Europea (UE).

Le nuove regole segnano un cambio di paradigma nella politica economica europea e nazionale, comportando un miglioramento rispetto al precedente Patto di Stabilità e Crescita (PSC) in termini di gradualità dell'aggiustamento di bilancio, anti-ciclicità, orizzonte di programmazione ed integrazione tra le varie componenti della politica economica.

La presentazione del primo PSBMT dell'Italia, che si colloca in una fase dell'economia globale caratterizzata da numerosi fattori di incertezza geopolitica impattanti sull'efficacia delle misure di politica economica, è elaborato ai sensi della disciplina economica dell'Unione Europea (UE) entrata in vigore ed in base a quanto previsto dalle linee guida pubblicate dalla Commissione Europea il 21 giugno 2024, espone un quadro di riferimento inclusivo di un orizzonte temporale che arriva fino al 2029 e stabilisce per il quinquennio 2025/2029 il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica integrato con il piano di riforme e di investimenti in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 1263/2024 di riforma del Braccio Preventivo del PSC.

La programmazione di bilancio viene maggiormente orientata verso il medio periodo e viene superata la separazione tra regole di finanza pubblica e proiezioni di lungo termine della spesa legata alle tendenze demografiche. Inoltre la programmazione della spesa pubblica e del bilancio viene integrata con il piano di riforme e di investimenti pubblici onde assicurare una maggiore coerenza dell'intero impianto di politica economica ed una sostenibilità della finanza pubblica basata non soltanto sulla disciplina di bilancio bensì anche sulla crescita sostenibile e sulle riforme strutturali.

Il PSBMT ha una validità di cinque anni ed è realizzato secondo le misure previste annualmente dalla legge di bilancio e dalle altre politiche pubbliche. Esso presenta in sostanza una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale, che può essere rivista a seguito di un cambio di governo o in caso di circostanze oggettive che ne impediscano l'attuazione (non più tardi di un anno prima della scadenza). Inoltre, ogni anno, è prevista la presentazione di un'apposita *Relazione sui progressi compiuti* nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSBMT.

Seppur il Piano rappresenti un documento di programmazione valido fino al 2029, il Governo ha inteso richiedere l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni in conseguenza della quale il Piano espone la programmazione delle correzioni di bilancio richieste dalla nuova *governance* economica in un orizzonte temporale che arriva all'anno 2031.

La scelta di distribuire l'aggiustamento della finanza pubblica su sette anni in luogo di quattro è stata intrapresa a fronte di un impegno a proseguire il percorso di riforme ed investimenti previsto dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)[6]. Il PSBMT include infatti misure già previste dal PNRR, da completare e sviluppare ulteriormente, e prevede altresì nuovi interventi rivolti ad affrontare le criticità concernenti le aree di riforma relative a giustizia, pubblica amministrazione, fisco, ambiente imprenditoriale e spesa pubblica, nonché le misure per rispondere alle Raccomandazioni specifiche per il Paese e per affrontare le priorità comuni dell'UE.

Il PSBMT 2025/2029 individua i seguenti elementi:

a) l'andamento della spesa netta per promuovere l'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili in un periodo di aggiustamento di quattro anni, che al fine di ridurre complessivamente lo sforzo di bilancio annuo richiesto allo Stato membro può essere esteso, a fronte di investimenti ambiziosi, fino a sette anni. Il livello di spesa netta programmato nel Piano indica lo spazio di bilancio disponibile per perseguire gli obiettivi di politica fiscale del Governo. Il livello di crescita della spesa netta esposto nel Piano non potrà essere modificato nella fase di attuazione fino al suo termine (2029) ad eccezione delle ipotesi previste dalla normativa europea vigente ed eventuali scostamenti dei tassi di crescita della spesa netta saranno monitorati a consuntivo e registrati annualmente nel conto di controllo dalla Commissione.

Il limite posto alla crescita della spesa netta rappresenta il vincolo unico a garanzia *ex ante* del cammino di correzione del saldo primario strutturale e, pertanto del perseguimento dell'obiettivo di sostenibilità del debito, ed è su tale dinamica che si basa in via prevalente la fase operativa del Braccio Preventivo del nuovo PSC e la sorveglianza sull'attuazione del PSBMT.

L'andamento della spesa netta stabilito nel PSBMT deve garantire:

- che entro la fine del periodo di aggiustamento il rapporto debito/PIL sia su un sentiero di riduzione plausibile o rimanere a livelli prudenti al di sotto del 60% nel medio termine ed il disavanzo sia al di sotto del parametro del 3% del PIL nel medio termine;

- il rispetto di una salvaguardia comune sul debito e di una salvaguardia di resilienza relativa al deficit. La salvaguardia comune sul debito prevede una riduzione media minima annua del rapporto debito/PIL, calcolata dall'anno precedente l'inizio della traiettoria (2024), o dall'anno in cui si prevede l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi, fino alla fine del periodo di aggiustamento, pari a 1 punto percentuale del PIL per i Paesi con un debito superiore al 90% del PIL e a 0,5 punti percentuali per i Paesi con un debito tra il 60 e il 90%. La salvaguardia di resilienza relativa al deficit prevede che l'aggiustamento di bilancio continui, se necessario, fino al raggiungimento di un livello di disavanzo strutturale pari all'1,5% del PIL, con un miglioramento annuale del saldo primario strutturale pari a 0,4 punti percentuali del PIL, ridotto a 0,25 punti percentuali in caso di estensione a sette anni;

- un aggiustamento minimo annuo strutturale di 0,5 punti percentuali del PIL per gli Stati membri soggetti alla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE);

b) la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione Europea;

---

[6] *Secondo le disposizioni transitorie, durante il periodo in cui è in vigore il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (DRP) gli interventi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) possono essere presi in considerazione per l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni.*

c) l'elenco degli investimenti e delle riforme da realizzare in funzione delle Raccomandazioni Specifiche per il Paese, delle priorità concordate a livello europeo, nonché della complementarità con i fondi per la politica di coesione e l'avanzamento del PNRR;

d) i dati sulle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, sull'impatto previsto delle riforme e degli investimenti nel caso di proroga, e sul livello e sul fabbisogno degli investimenti pubblici. In particolare le previsioni dello scenario macroeconomico e di finanza pubblica a legislazione vigente e programmatico del PSBMT 2025/2029 sono confermate dal Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2024 presentato dal Governo al Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2024 e successivamente trasmesso alla Commissione Europea, all'Eurogruppo ed al Parlamento. Tale Documento riporta infatti, oltre ai consueti contenuti obbligatori, informazioni aggiuntive richieste dalla riforma della *governance* economica europea e coerenti con il PSBMT;

e) le principali informazioni sull'iter di formazione del Piano, tenendo conto della discussione ed approvazione della proposta da parte del Parlamento, nonché della consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e degli altri portatori di interessi.

Le finalità del PSBMT sono:

1) porre le basi di una programmazione pluriennale della politica di bilancio, tendente alla sostenibilità delle finanze pubbliche, seguendo un determinato percorso della spesa netta nazionale, ed all'aumento della crescita potenziale supportata da riforme e investimenti;

2) affrontare le criticità strutturali del sistema economico e sociale dell'Italia tra cui quelle riportate nel *Country Report 2024* e nelle Raccomandazioni specifiche per il Paese;

3) contribuire al raggiungimento degli obiettivi connessi alle priorità comuni dell'Unione Europea quali:

- ricondurre, nell'ambito del percorso di aggiustamento del bilancio, il rapporto tra l'indebitamento netto ed il PIL al di sotto della soglia del 3% nel 2026 (in linea con le previsioni della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023 e del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2024);

- rispettare i criteri dell'analisi di sostenibilità del debito e le condizioni previste dalla normativa europea vigente. Nello specifico, la nuova disciplina di bilancio europea è incentrata sulla sostenibilità del debito seguendo la cosiddetta *Debt Sustainability Analysis (DSA)*[7] stabilita in sede di UE. Nel nuovo quadro europeo di *governance* economica la sostenibilità del debito nel lungo periodo è assicurata tramite il raggiungimento di un obiettivo di miglioramento del saldo primario strutturale nel medio termine (4 o 7 anni, su richiesta, come nel caso dell'Italia). Gli Stati membri con deficit eccessivi o elevato debito pubblico devono seguire un percorso di aggiustamento che al termine del Piano, o anche oltre se necessario, li porti su un sentiero di riduzione sostenibile del debito pubblico. La variabile chiave della DSA è il saldo primario strutturale, ovvero il saldo di bilancio della Pubblica Amministrazione (PA) esclusi i pagamenti per interessi e al netto di effetti ciclici e misure temporanee o *una tantum*, in rapporto al PIL, che viene assicurato e perseguito tramite un profilo ed una regola di crescita della spesa netta nella logica secondo cui, qualora durante il periodo di aggiustamento le uscite della PA programmate dal Governo crescono meno del PIL nominale, il rapporto tra saldo primario e PIL tenderà a migliorare al netto di oscillazioni dovute a fattori esogeni o temporanei ai quali è inopportuno rispondere con misure di bilancio che rischiano di risultare pro-cicliche.

Pertanto, nel nuovo quadro di *governance,* la correzione del saldo primario strutturale funzionale all'obiettivo di riduzione e sostenibilità del debito viene assicurata attraverso l'individuazione di un unico strumento, consistente nel limite annuo da porre alla crescita dell'aggregato di spesa primaria netta finanziata con risorse nazionali, quale variabile posta in larga misura sotto il controllo dei governi e composta

---

[7] *La Debt Sustainability Analysis (DSA) è una metodologia statistica per valutare la sostenibilità nel tempo del rapporto debito/PIL ed i connessi rischi di solvibilità. Tale strumento ha una funzione di ausilio sia ai governi per la formulazione delle politiche fiscali sia ai mercati per le valutazioni degli investitori sulla solvibilità dei paesi. La riforma della governance attribuisce per la prima volta alla DSA un valore prescrittivo: dai risultati dell'analisi, assieme ad altri fattori, discende infatti la traiettoria di riferimento del Braccio Preventivo proposta dalla Commissione. Nel nuovo quadro di regole la DSA ha lo scopo di individuare un obiettivo di miglioramento del saldo primario strutturale, da raggiungere al termine di un percorso di aggiustamento di 4 o 7 anni e da mantenere successivamente nel tempo (politiche invariate), sufficiente ad assicurare l'andamento decrescente del rapporto debito/PIL anche in caso di shock negativi.*

dall'insieme della spesa finale delle Pubbliche Amministrazioni da cui vanno detratte le spese per interessi, le spese finanziate da trasferimenti europei ed i corrispondenti cofinanziamenti nazionali, la componente ciclica per sussidi di disoccupazione, le misure *una tantum*, le variazioni discrezionali dal lato delle entrate[8] ed altre misure temporanee di bilancio dal lato delle entrate e delle spese.

Per quanto concerne la definizione del profilo di spesa rileva, oltre all'obiettivo del saldo primario strutturale, il cosiddetto *minimum benchmark* che prevede per gli Stati membri che, come l'Italia dal 2024, si trovano nella PDE, un percorso di correzione di bilancio tale da assicurare un miglioramento minimo del saldo strutturale complessivo di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all'anno. Le nuove regole prevedono un'eccezione per gli anni del triennio 2025/2027, in relazione ai quali il *minimum benchmark* è applicato con riferimento non al saldo strutturale complessivo bensì al saldo primario strutturale per tenere conto dell'aumento atteso del rapporto tra spesa per interessi e PIL rispetto agli anni precedenti.

Il profilo di spesa identifica i tetti massimi di crescita annuali della spesa netta che gli Stati membri si impegnano a non superare.

Dopo la fase della programmazione, il monitoraggio sull'andamento della spesa netta e sull'attuazione delle riforme e degli investimenti avverrà con la valutazione da parte delle istituzioni europee di una Relazione annuale sui progressi compiuti, presentata da ciascuno Stato membro alla Commissione Europea entro il 30 aprile di ogni anno, diretta ad esporre l'andamento della spesa netta rispetto al percorso prestabilito e lo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti, con particolare attenzione all'impatto delle entrate e delle spese pubbliche sulla sostenibilità di bilancio. Nella Relazione, che può essere discussa nel Parlamento e con la società civile, le parti sociali e i portatori di interessi, possono essere annunciate anche nuove iniziative nell'ambito delle riforme strutturali e degli investimenti.

Sulla base delle condizioni previste dalla normativa europea la Commissione Europea, il 21 giugno 2024, ha trasmesso all'Italia la traiettoria di riferimento per profilo di crescita della spesa netta stimata utilizzando la DSA. Nel mese di luglio 2024 si è svolto un dialogo tecnico tra il Governo e la Commissione per discutere i principali contenuti del Piano, tra cui il sentiero di spesa netta, le prospettive economiche e fiscali e il programma di riforme e investimenti. Riguardo al tasso di crescita della spesa netta indicato dal Governo, questo risulta in linea con la correzione strutturale minima richiesta dalla PDE.

Il percorso di aggiustamento del bilancio fino al 2031 richiederebbe una correzione media del saldo primario strutturale prevista pari allo 0,53 % del PIL. Il percorso di aggiustamento programmato esposto nel Piano si caratterizza per un'anticipazione della correzione di bilancio nei primi due anni, con obiettivi di correzione annuale del saldo primario strutturale pari a circa lo 0,55 % del PIL nel 2025 e 2026, e obiettivi per una correzione lineare pari a circa lo 0,52 % del PIL per gli anni dal 2027 al 2031.

Secondo quanto esposto nel Piano elaborato dal Governo, i citati obiettivi di correzione annuale del saldo primario strutturale corrispondono al tasso medio di crescita annuale della spesa netta espresso a prezzi correnti, pari all'1,5% fino al 2031, che la Commissione Europea ha formulato nella traiettoria di riferimento trasmessa nel giugno 2024.

Si ricorda che il 26 luglio 2024 il Consiglio dell'Unione Europea, con la Decisione (UE) 2024/2124, ha avviato per l'Italia una Procedura per i Disavanzi eccessivi (PDE) dichiarando l'esistenza di un disavanzo eccessivo per l'Italia per l'anno 2023 per il criterio del deficit. Il deficit italiano ha violato tutte e tre le seguenti condizioni:

- è superiore alla soglia del 3% del rapporto deficit/PIL;
- non è temporaneo in quanto è previsto rimanga superiore al 3% anche nel 2024 e nel 2025;

[8] *In considerazione del fatto che la dinamica dell'aggregato della spesa primaria netta è calcolata anche al netto della variazione annua delle entrate di carattere discrezionale (Discretionary Revenue Measures, DRM), un aumento di entrate di carattere discrezionale può validamente finanziare un corrispondente aumento di spesa senza influire sul rispetto del percorso di aggiustamento, per contro una riduzione di tali entrate comprime necessariamente lo spazio per incrementi di spesa.*

- non è eccezionale in quanto non deriva né da un evento eccezionale al di fuori del controllo del Governo né da una grave congiuntura negativa.

Inoltre, dal momento che il deficit italiano non risulta vicino al valore di riferimento, la Commissione non prende in considerazione i fattori significativi - quali ad esempio le problematicità poste da un alto debito pubblico (aggravanti), le condizioni macroeconomiche e le proiezioni di bilancio di medio periodo (aggravanti o attenuanti), il progresso nell'implementazione di riforme ed investimenti (attenuanti), soprattutto in ambito di correzione degli squilibri macroeconomici, promozione di crescita ed occupazione anche tramite il PNRR, l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali (aggravanti o attenuanti) e l'aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa (attenuanti) - che potrebbero consentire di non aprire tale procedura di violazione del deficit.

Con la Raccomandazione approvata il 21 gennaio 2025 il Consiglio dell'UE ha richiesto all'Italia di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2026. L'Italia dovrebbe assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa netta non superi l'1,3% nel 2025 e l'1,6% nel 2026.

Il Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025

Il 9 aprile 2025 il Consiglio dei Ministri, a solo sei mesi dall'invio alle Camere del PSBMT 2025/2029, ha approvato il Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025. Le nuove regole della *governance* economica europea prevedono in particolare che tale Documento, in ottemperanza alla normativa dell'UE, si concretizzi meramente nella suddetta Relazione sui progressi compiuti (*Annual Progress Report*) rispetto agli impegni assunti attraverso il PSBMT 2025/2029, da inviare alla Commissione Europea entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale Relazione costituisce un documento retrospettivo e di rendicontazione che analizza, per l'anno precedente, il rispetto degli impegni assunti attraverso il PSBMT, anche includendo elementi di natura prospettica, che raccolga soltanto le previsioni macroeconomiche tendenziali e che si concentri principalmente sulla rendicontazione dei progressi compiuti, in attesa degli adeguamenti normativi alle Leggi n. 196/2009 e n. 243/2012.

Come già avvenuto per il PSBMT 2025/2029, anche questo nuovo Documento viene presentato in un contesto transitorio nel quale la normativa nazionale di finanza pubblica non è ancora stata modificata per tenere conto della riforma della *governance* economica europea introdotta l'anno scorso. Il Governo, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento del Parlamento, trasmette il DFP con la stessa tempistica prevista dall'articolo 7 della Legge n. 196/2009 in modo da assicurare tempi congrui per l'esame prima dell'invio alla Commissione.

Alla luce delle suindicate considerazioni, emerge con tutta evidenza il cambiamento di contenuto e prospettiva rispetto al Documento di Economia e Finanza (DEF) come definito dall'attuale normativa. Il DFP 2025, in attesa di recepire il nuovo quadro di regole dell'UE nella legislazione nazionale, assume una forma intermedia tra quanto richiesto dalla nuova *governance* europea e il Documento di Economia e Finanza (DEF) previsto dalla legislazione vigente, contenendo maggiori informazioni rispetto al minimo richiesto dall'UE ma soltanto una parte di quanto presentato usualmente nel DEF.

Nel complesso, le informazioni fornite risultano ridotte rispetto a quanto presentato in passato nella prima metà dell'anno. Il DFP 2025 aggiorna infatti il quadro tendenziale per il triennio 2025/2027 e fornisce soltanto alcune indicazioni per il 2028, presentandosi pertanto come un documento di aggiornamento e non come un documento di programmazione utile a impostare in anticipo i contenuti della manovra di bilancio da presentare in autunno[9]. Le indicazioni programmatiche sulle principali misure della manovra sono rinviate a ridosso della legge di bilancio[10].

---

[9] *Diversamente con il DEF si informava il Parlamento e l'opinione pubblica, sebbene in termini generali, delle aree su cui il Governo intendeva eventualmente intervenire con la successiva manovra di finanza pubblica e sui settori da cui sarebbero provenute le possibili coperture. La prassi consolidata dal 1988 prevedeva con il DEF - e ancor prima con il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) - l'avvio del ciclo di programmazione nel primo semestre dell'anno ed un orizzonte esteso almeno al triennio.*

[10] *Va segnalato che la presentazione del DFP avrebbe potuto costituire l'occasione per adeguare l'orizzonte di previsione e programmazione a quello del PSBMT 2025/2029. Ciò avrebbe rafforzato l'orientamento di medio termine della programmazione di*

Diversamente il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), da inviare alla Commissione entro il 15 ottobre 2025, mantiene il suo ruolo di inquadramento della programmazione della manovra di finanza pubblica, nell'ambito dell'aggiornamento dello scenario di previsione. Con il DPB saranno infatti aggiornate le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica programmatiche.

3.2.2. Aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2025/2027 nel quadro delineato dai nuovi strumenti di programmazione di bilancio e dalla Legge di Bilancio 2025

Il 28 dicembre 2024 è stata approvata dal Parlamento la Legge n. 207/2024 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (*Legge di Bilancio 2025) che costituisce la prima manovra predisposta ed inquadrata nella fase iniziale di attuazione della riforma delle regole di *governance* economica europea entrata in vigore il 30 aprile 2024.

Le misure previste dalla legge rientrano pertanto tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica stabiliti nel PSBMT 2025/2029, in linea con il rispetto del tasso di crescita della spesa primaria netta pari all'1,3% nel 2025, all'1,6% nel 2026, all'1,9% nel 2027, all'1,7% nel 2028 ed all'1,5% nel 2029.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale, ed in particolare dell'adeguamento alle nuove regole europee della Legge rinforzata n. 243/2012 sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio e della Legge n. 196/2009 di contabilità e finanza pubblica e delle altre leggi in materia di finanza pubblica, la Legge di Bilancio 2025 è stata predisposta secondo le disposizioni vigenti in materia. Con tale provvedimento si estrinsecano gli interventi già delineati nel DPB deliberato il 15 ottobre 2024, nel quadro di finanza pubblica più ampio definito dal primo PSBMT.

Nell'ambito del sentiero tracciato dal PSBMT 2025/2029 la manovra finanziaria e di bilancio deliberata dal Governo per il triennio 2025/2027, che si caratterizza per dimensioni finanziarie triennali molto più ampie di quelle del ciclo di bilancio del 2024, interviene in un momento congiunturale caratterizzato ancora da profonde tensioni, in particolare a livello internazionale.

Alla manovra di finanza pubblica concorrono, oltre alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il triennio 2025/2027, quelle contenute nella Legge n. 189/2024 di conversione del Decreto Legge n. 155/2024 recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli Enti territoriali*" (c.d. "Decreto fiscale") convertito nella Legge n. 189/2024, e nel Decreto Legislativo n. 192/2024 recante la "*Revisione delle imposte sui redditi"*.

Gli effetti di tali provvedimenti contribuiranno al conseguimento degli obiettivi programmatici fissati con il PSBMT, assicurando il finanziamento delle politiche invariate e degli interventi giudicati prioritari dal Governo.

Nel quadro dei vincoli di spesa ivi fissati, allo scopo di orientare il debito pubblico su un percorso di riduzione, il complesso degli interventi proposti è volto alla a contemperare esigenze differenti, quali:

- rendere strutturali le misure di riduzione del cuneo fiscale e di revisione delle aliquote IRPEF introdotte su base temporanea nei precedenti esercizi;
- assicurare il finanziamento del sistema dei servizi sanitari;
- individuare le risorse per l'adeguamento degli stipendi pubblici in una prospettiva anche di medio termine;
- proseguire nell'incentivazione delle politiche di assunzione e di investimento delle imprese.

---

bilancio, come richiesto dalla nuova governance europea. Sarebbe auspicabile che in sede di revisione della Legge n. 196/2009 si consideri l'opportunità di mantenere un quadro tendenziale completo sull'intero orizzonte nonché l'avvio del ciclo annuale della programmazione di bilancio nella prima metà dell'anno.

Il quadro prospettato passa per una strutturale riduzione e ricollocazione della spesa quale percorso necessario al conseguimento degli avanzi di bilancio sufficienti a ricondurre il debito su un profilo discendente.

La politica di bilancio per il 2025, finalizzata a sostenere la crescita dell'economia nazionale ed a garantire contestualmente l'equilibrio socioeconomico e la sostenibilità della finanza pubblica, si pone in continuità con le scelte intraprese dal Governo fin dal suo insediamento.

Nello specifico la manovra 2025:

- comporta, rispetto allo scenario tendenziale, un incremento del disavanzo (indebitamento netto) nel triennio 2025/2027, pari a 0,4% del PIL nel 2025 (8,4 miliardi di euro), a 0,6% nel 2026 (14,5 miliardi) ed a 1,1% nel 2027 (25,1 miliardi di euro), considerando anche gli effetti di retroazione, ovvero l'impatto sul bilancio, in particolare sulle entrate, degli effetti della manovra sull'economia;
- determina per l'intero triennio 2025/2027 riduzioni delle entrate nette ed incrementi delle uscite nette, in special modo di natura corrente, rispetto allo scenario a legislazione vigente;
- con riferimento ai soggetti destinatari delle varie misure ha come principali beneficiari le famiglie, in ragione degli interventi a favore dei lavoratori dipendenti privati e pubblici;
- ha un impatto netto restrittivo per le imprese ed i lavoratori autonomi;
- posticipa di un anno, dal 2025 al 2026, il rientro del deficit al di sotto del 3% del PIL.

Negli interventi normativi del triennio della manovra emergono, al fine di proseguire nell'attuazione della riforma fiscale, le misure di sostegno al reddito attraverso la stabilizzazione della revisione delle aliquote fiscali della tassazione sulle persone fisiche, la revisione dell'intervento sul cuneo fiscale e la ristrutturazione delle detrazioni d'imposta. Prosegue in tal modo il percorso intrapreso per ridurre la pressione fiscale a carico delle famiglie con redditi medio-bassi, conferendo solidità e certezza al sostegno di lavoratori e contribuenti.

Seguono per impatto, e corrispondentemente all'impegno assunto nel PSBMT 2025/2029, le misure destinate alla sanità. Si sostiene la dinamica della spesa sanitaria che, come previsto nel PSBMT, crescerà ad un tasso superiore a quello fissato per l'aggregato di spesa netta obiettivo, attraverso risorse in favore del personale ed un incremento del livello di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale (FSN). In particolare l'ammontare delle risorse dedicate al FSN, soprattutto nell'esercizio 2026, consentirà di rispondere almeno parzialmente agli interventi considerati necessari per il consolidamento delle prospettive del settore.

La manovra rafforza altresì le iniziative in favore delle famiglie e della genitorialità, anche con misure volte a supportare gli istituti per la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari. Si rifinanziano inoltre il Fondo di garanzia per la prima casa e quello per le non autosufficienze, nonché il contributo destinato all'acquisto dei beni alimentari di prima necessità (cosiddetto Carta "*Dedicata a te*").

La manovra di bilancio introduce inoltre alcuni interventi a sostegno delle imprese, prevedendo misure sia ad efficacia diretta che indiretta. Sono disposti in particolare interventi diretti ad agevolare indirettamente l'attività del sistema produttivo, attraverso la previsione di misure in favore dei dipendenti, ed interventi diretti in favore della generalità delle imprese o di alcune categorie di esse; alcune misure sono dirette, specificamente, a favorire le attività delle piccole e medie imprese, tra cui quelle operanti nel settore turistico.

Infine, in materia di supporto alle imprese, è rifinanziata la Nuova Sabatini e sono confermate alcune misure di sgravi contributivi già in vigore per incentivare l'occupazione di giovani, donne e lavoratori svantaggiati. Sono anche previsti interventi in materia di detassazione dei premi di produttività e per il *welfare* aziendale.

Sono inoltre molteplici gli interventi finalizzati al sostegno degli investimenti delle imprese che confermano, rifinanziandole, normative già esistenti.

Le misure rivolte alle imprese ed ai lavoratori autonomi migliorano il saldo per ciascun anno del triennio 2025/2027 rispetto allo scenario a legislazione vigente, per effetto di interventi sulle entrate e sulle spese.

La manovra di bilancio 2025, con una serie di disposizioni che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevede da ultimo interventi di sostegno agli Enti territoriali. Essa in particolare detta la traduzione delle nuove regole di *governance* economica europea ridefinendo le modalità del concorso delle Autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla Regioni a Statuto Ordinario (RSO), dal 2025 la manovra poggia su due pilastri costituiti dalla riparametrazione del concetto di equilibrio di bilancio come modalità semplificata per il contributo delle autonomie agli obiettivi di finanza pubblica, inteso quale saldo di cui all'articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018, e da un contributo aggiuntivo in termini di accantonamento di spesa corrente.

In particolare i commi 784 e 785 dell'articolo 1 della Legge n. 207/2024 disciplinano il concorso alla finanza pubblica delle RSO in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica:

- stabilendo che tali enti partecipano agli obiettivi di finanza pubblica, mediante contributi vigenti e nuovi, anche ai fini dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova *governance* economica dell'Unione Europea secondo le modalità previste dal comma 785 e commi successivi (comma 784);

- disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo e la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785).

Il comma 785 esplicita la definizione dell'equilibrio di bilancio degli Enti territoriali a decorrere dall'anno 2025 come un "*saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio*", quale indicatore e parametro più rigoroso rispetto al risultato della sola competenza, finora obbligatorio, che non considerava l'effetto delle quote accantonate e vincolate in bilancio e che ora sposta l'attenzione sull'effettiva capacità dell'ente di garantire la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti[11]. Pertanto nel computo del saldo di equilibrio:

1) è consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato;

2) non è consentito l'utilizzo, nel calcolo, delle entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate in corso d'esercizio[12].

---

[11] *L'articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018, definiva l'equilibrio di bilancio come "un risultato di competenza non negativo", consentendo ai fini del conteggio anche l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (articolo 1, comma 819, della Legge n. 145/2018).*

[12] *Ai sensi del comma 792, l'equilibrio di bilancio degli Enti territoriali definito dal comma 785 viene verificato a livello di comparto e soltanto in caso di sforamento si potranno applicare sanzioni agli enti inadempienti. La norma prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli Enti territoriali devono trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo n. 118/2011), nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento. In particolare la norma, con riferimento al comparto degli Enti territoriali, disciplina le modalità di verifica annuali:*
- dell'equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018) così come chiarito dal comma 785, definibile pertanto come "saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio";
- dell'accantonamento effettuato per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029 in un fondo da iscrivere nella missione 20 "Fondi e accantonamenti" della parte corrente del bilancio di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.
Il rispetto degli anzidetti obiettivi è verificato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei rendiconti trasmessi alla BDAP entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. A riguardo, si prevede che in caso di mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto, determinato rispettivamente mediante la somma algebrica dei saldi di equilibrio e mediante la somma algebrica degli accantonamenti, siano individuati gli enti inadempienti e che per questi sia disposto un incremento dell'accantonamento del fondo, di cui al comma 789, pari alla sommatoria in valore assoluto dell'eventuale saldo negativo di equilibrio e dell'eventuale minore accantonamento effettuato nel fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica prescritto. Tali enti sono tenuti ad iscrivere il maggior incremento nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione entro i successivi 30 giorni.

La modifica del canone dell'equilibrio rende più stringente il contributo e comporta il superamento dell'incertezza generata dalla precedente qualificazione, ai fini del contributo individuale di finanza pubblica, del risultato di competenza come obiettivo vincolante e dell'equilibrio di bilancio come obiettivo tendenziale.

Circa il secondo pilastro della nuova regola per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Autonomie territoriali, si tratta di un contributo in termini di contenimento della spesa corrente, calcolato per l'intero periodo coperto dal PSBMT e crescente nell'arco temporale considerato.

In particolare il comma 786 dispone e quantifica l'ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto alle RSO, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno del triennio 2026/2028 e 1,31 miliardi di euro per il 2029. Il riparto è disposto, in prima istanza, in sede di auto-coordinamento tra le Regioni entro il 28 febbraio 2025, formalizzato con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. In caso di assenza di accordo, entro il 20 marzo 2025 il riparto è stabilito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Si dispone che, sia in presenza che in assenza di accordo per il decreto di riparto, occorra sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano[13].

Il contributo è previsto come aggiuntivo rispetto a quello già previsto a legislazione vigente che, nel caso delle RSO, corrisponde alla somma del contributo introdotto dalla Legge n. 178/2020 pari a 196 milioni di euro dal 2023 al 2025, e del contributo di cui alla Legge n. 213/2023 ammontante a 305 milioni di euro nel 2024 e 350 milioni annui per il quadriennio 2025/2028. Pertanto, l'implementazione delle tre manovre finanziarie determina un effetto cumulato quantificabile in 820,4 milioni per il 2025 ed in 1,2 miliardi annui per il biennio 2026/2027.

Con riferimento al riparto del contributo di cui alla Legge n. 213/2023 per il quadriennio 2025/2028, il 25 marzo 2025 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui alla Regione Liguria è stato assegnato un contributo per gli anni 2025/2028 corrispondente a 10,85 milioni di euro.

Il comma 789 della Legge n. 207/2024 dispone che gli Enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, iscrivano per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio nella Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*", un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Il fondo è finanziato con risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. La disciplina introdotta dal comma 789 ribadisce il rispetto delle previsioni relative all'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 118/2011 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.

Il comma 790 definisce la destinazione del fondo di accantonamento costituito ai sensi del comma 789, disponendo che al termine di ogni esercizio finanziario le risorse ivi stanziate costituiscano, per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel bilancio di previsione, mentre per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente tali somme confluiscano nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo con carattere prioritario rispetto al ricorso a nuovo debito.

---

[13] *Il contributo è calcolato e ripartito in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di auto-coordinamento o, in assenza, solo con decreto, sentita la conferenza Stato-Città. Nello specifico, limitatamente alla spesa non sanitaria, le condizioni sono le seguenti:*
- scomputando dalla spesa corrente la spesa per interessi e i contributi già erogati allo Stato come contributi alla finanza pubblica;
- scomputando le spese della Missione 12 (Diritti sociali, politiche e famiglia). Conseguentemente, sono scomputate le spese di cui ai programmi per l'infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.
Si evidenzia come il livello della spesa corrente di ciascun ente, su cui calibrare il contributo, si calcola sulla base dell'ultimo rendiconto approvato ed il rendiconto da utilizzare ai fini di tale riparto possa anche essere stato solo votato dalla Giunta Regionale e non ancora dal Consiglio Regionale.

Il comma 791 prevede infine la possibilità, con riferimento alle annualità comprese dal 2025 al 2029, dell'imposizione di ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli Enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati.

I vincoli imposti alla manovra, in un quadro che torna ad essere caratterizzato da incertezze sulle prospettive economiche, mettono in evidenza il ruolo cruciale assunto dagli interventi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), sia nel campo infrastrutturale sia in quello degli incentivi agli investimenti delle imprese.

Le risorse disponibili a legislazione vigente e quelle ulteriori allocate in manovra saranno funzionali a dare attuazione al programma di riforme e di investimenti delineato nel PSBMT e che consentirà di mantenere il profilo degli investimenti pubblici finanziati con risorse nazionali a un livello medio almeno pari a quello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR.

Tra i vari interventi è previsto anche il potenziamento degli investimenti per lo sviluppo e la coesione.

Sul tema del concorso alla finanza pubblica degli Enti territoriali ed in particolare del comparto regionale sono intervenute le Regioni e le Province Autonome ai fini dell'espressione del Parere sul DFP 2025, oltre i termini previsti dalla legge e dopo l'invio del Documento alla Commissione Europea (entro il 30 aprile). In particolare le Regioni, in previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2026/2028 che si svilupperà con la manovra di bilancio 2026, hanno fornito nell'ambito del documento relativo alla posizione della Conferenza delle Regioni sul DFP 2025 approvato il 7 maggio 2025, un parere favorevole subordinato ad alcune osservazioni riguardanti:

- la richiesta della convocazione urgente della Commissione permanente per la finanza pubblica, necessaria per condividere le migliori soluzioni riguardanti la finanza pubblica per gli Enti territoriali (compreso il concorso alla finanza pubblica) ed i contenuti dei progetti di legge di iniziativa parlamentare volti a modificare le Leggi n. 243/2012 e n. 196/2009 riguardanti gli Enti territoriali;
- l'auspicio della convocazione del Tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 3 bis dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 155/2024 convertito dalla Legge n. 189/2024, che dovrà concludere i propri lavori in tempo utile ai fini del nuovo riparto, pervenendo ad una posizione condivisa sul contributo alla finanza pubblica per gli anni a decorrere dal 2026.

L'importanza del tema del concorso delle regioni alla manovra di finanza pubblica è stata sottolineata più volte in considerazione dell'insostenibilità del contributo già previsto dalle manovre precedenti, dell'impossibilità per gli Enti territoriali di contrazione del debito per spesa corrente, oltre l'obbligo del pareggio di bilancio, che determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA, e dell'inattuabilità della norma che prevede l'utilizzo degli accantonamenti in bilancio di spesa corrente per il finanziamento di investimenti nell'anno successivo incidendo ulteriormente sui rispettivi bilanci.

3.2.3. Stato di attuazione e prospettive del federalismo fiscale, della legge delega di riforma fiscale e della realizzazione dei livelli di autonomia differenziati delle Regioni a Statuto Ordinario

Un tema significativo riguarda il confronto tra le modalità di partecipazione degli Enti territoriali ai vincoli derivanti dall'applicazione della nuova *governance* economica europea ed il percorso di attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Il processo di attuazione dell'autonomia differenziata, diventata legge dello Stato il 26 giugno 2024, si colloca nell'ambito del sistema delle Autonomie territoriali, ad oggi ancora impegnato nel parallelo percorso attuativo della Legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Il processo di attuazione del federalismo fiscale previsto dalla Legge delega n. 42/2009, che è stato inserito tra gli obiettivi e le riforme abilitanti del PNRR, risulta tuttora incompiuto.

Come sottolineato dalle Regioni nel documento dell'Audizione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulle tematiche relative allo stato di attuazione ed alle prospettive del federalismo fiscale del 26 febbraio 2025, a distanza di 24 anni dalla riforma costituzionale di cui alla Legge Costituzionale n. 3/2001 non è ancora stato attuato l'articolo 119 della Costituzione.

Nel documento si sottolinea che il federalismo troverà applicazione soltanto con una reale autonomia finanziaria. In tal senso l'attuazione del Decreto Legislativo n. 68/2011 recante *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle RSO e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"* non va intesa nell'assegnazione di compartecipazioni erariali, almeno per la parte riguardante le materie non LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), che si configurerebbero come dei trasferimenti "mascherati" all'interno di un sistema di fatto ancora di finanza derivata, senza autonomia e manovrabilità fiscale.

Inoltre le Regioni mettono in luce come l'attuazione del Decreto Legislativo n. 68/2011 sia propedeutica all'applicazione della Legge n. 86 recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*", in quanto definisce i rapporti finanziari tra Stato e Regioni sia per le materie LEP che per le materie non LEP, una volta che questi ultimi saranno determinati.

Come noto il federalismo fiscale prevede, per il finanziamento delle funzioni proprie degli Enti territoriali, la progressiva sostituzione dei trasferimenti erariali con autonome forme di fiscalità. Si tratta della cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, al fine di passare da una finanza derivata ad una finanza autonoma per ciascun livello territoriale di governo.

In particolare, sarà necessario:

- procedere all'individuazione, con riferimento alla manovrabilità e alla flessibilità delle entrate, dei LEP che rappresentano un prerequisito essenziale per valutare le risorse necessarie a finanziare in ciascuna regione le funzioni fondamentali e i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

- assicurare che eventuali vincoli sulla dinamica della spesa siano compatibili, con il fabbisogno finanziario delle funzioni fondamentali e con l'erogazione dei LEP.

I LEP sono richiamati sia nel contesto del federalismo fiscale sia in quello dell'autonomia differenziata, seppur aventi una diversa funzione all'interno dei due diversi processi di riforma dell'architettura istituzionale e finanziaria della Repubblica.

I LEP costituiscono la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti (v. le sentenze della Corte costituzionale n. 142/2021 e n. 62/2020). I LEP rappresentano pertanto un elemento indispensabile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le Autonomie territoriali e il ritardo nella loro definizione rappresenta un ostacolo non soltanto alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli Enti territoriali bensì anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.

Il 19 maggio 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Disegno di Legge recante delega al Governo per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), ad eccezione della materia "tutela della salute", che secondo quanto precisato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128, con particolare riferimento alle materie suscettibili di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, intende apportare i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024 al percorso di determinazione dei LEP già avviato con l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), e proseguito con la legge n. 86/2024.

In sostanza la proposta è quella di permettere al Governo di agire nell'ambito di definizione dei LEP in via diretta, attraverso uno o più decreti legislativi, senza passare per il lungo iter delle leggi ordinarie.

Tale disegno di legge, che costituisce una tappa fondamentale ai fini anche dell'attuazione della specifica milestone PNRR sul completamento del federalismo fiscale, delinea, a 24 anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, un percorso organico di determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nell'intento di rimediare al perdurante ritardo dello Stato.

Il disegno di legge prevede che, prima ancora della determinazione dei LEP, siano identificate, nell'ambito delle funzioni svolte dallo Stato e dagli Enti territoriali, le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali cui i medesimi livelli essenziali si riferiscono. Tale ricognizione fornirà al cittadino il quadro degli obblighi gravanti sui pubblici poteri nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato o delle Regioni. Definite le prestazioni, il legislatore delegato dovrà poi determinare i livelli essenziali da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale e, contestualmente, definire costi e fabbisogni standard.

Il disegno di legge dovrà essere rivisto dal Parlamento, che potrà apportare le modifiche ritenute opportune, e una volta approvato darà al Governo il via libera per l'emanazione dei decreti legislativi necessari alla definizione dei LEP stessi, secondo quanto stabilito dalla norma.

Da ultimo, sempre con riferimento ai LEP, l'11 giugno 2025 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha approvato il documento conclusivo sull'Indagine conoscitiva per la determinazione e l'attuazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali, volta a stabilire standard minimi uniformi su tutto il territorio nazionale per garantire tali diritti, secondo quanto previsto dalla Costituzione.

Altro tema di interesse sollevato dalle Regioni nell'ambito dell'Audizione sul Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025 presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 17 aprile 2025 concerne la necessità di coordinare l'attuazione del federalismo fiscale con il nuovo sistema fiscale che va delineandosi. Le Regioni attendono in particolare i decreti legislativi di attuazione degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 68/2011, e le modifiche al decreto legislativo di modifica del medesimo D. Lgs. n. 68/2011.

Specificamente, le principali modifiche attese ineriscono la sostituzione dei trasferimenti statali da sopprimere con l'addizionale IRPEF e l'attribuzione delle entrate da controllo fiscale sulla compartecipazione IVA, oltreché l'attuazione dell'articolo 39, comma 3, D. Lgs. n. 68 /2011.

Le Regioni chiedono inoltre, a fini di salvaguardare dell'attuale livello di autonomia finanziaria previsto dal D.lgs. n. 68/2011, che l'attuazione della delega mantenga il vigente livello di manovrabilità o flessibilità fiscale potenziale sui tributi regionali. Si auspica l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione e non il ritorno al sistema dei trasferimenti.

In linea con gli impegni assunti nel PNRR la Legge delega n. 111/2023 di riforma fiscale, della quale allo stato attuale in attuazione dell'articolo 1 sono stati sottoposti all'esame parlamentare 16 schemi di decreto legislativo e per 15 di questi è stato concluso l'esame parlamentare e gli stessi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ha individuato specifici principi e criteri direttivi affinché il Governo possa realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale, modificando il D. Lgs. n. 68/2011.

La realizzazione del federalismo cosiddetto "simmetrico" prevede che alle RSO, a seguito dell'abolizione dei trasferimenti erariali, sia assicurato un ammontare di entrate tale da lasciare in ogni caso invariata la pressione fiscale sui contribuenti. A tal fine, la compartecipazione all'IVA dovrà essere ripartita secondo il principio di territorialità, anche sulla base di dati fiscali a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Tale attività è oggetto di specifiche *milestones* del PNRR da realizzare appunto nell'ambito della riforma abilitante del quadro fiscale subnazionale (M1C1 - Riforma 1.14). Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, sono in corso di attuazione le previsioni dell'articolo 13 della Legge n. 111/2023, al fine di definire i

trasferimenti in favore delle RSO che dovranno essere soppressi dal 2027, i necessari meccanismi correttivi per la fiscalizzazione dei trasferimenti, il principio di territorialità per l'attribuzione della compartecipazione IVA, i LEP e le modalità di perequazione.

Un aggiornamento di rilievo in riferimento all'attuazione della delega alla riforma fiscale riguarda l'approvazione il 9 maggio 2025 da parte del Consiglio dei Ministri di uno schema di Decreto Legislativo in materia di federalismo fiscale regionale e disciplina dei tributi locali e regionali che costituisce il 17° decreto di attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 111/2023. Si tratta di un tassello importante nel processo di riassetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti territoriali, in attuazione dei principi sanciti dalla Legge delega n. 111/2023, alla luce delle più recenti esigenze di equità e sostenibilità del prelievo fiscale a livello locale.

Lo schema di provvedimento, in attesa del parere delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, introduce alcune rilevanti novità che modificano sensibilmente la disciplina attuale e che sollevano alcune perplessità da parte di Regioni.

Il decreto, infatti, si muove nella direzione di un federalismo fiscale più responsabile e moderno, che premia la collaborazione tra contribuente e amministrazione e dovrebbe ampliare gli spazi di autonomia impositiva delle Regioni e semplificare i meccanismi di gestione e di controllo delle entrate locali.

Se da un lato vengono introdotte alcune modifiche al D. Lgs. n. 68/2011 che ampliano l'autonomia impositiva delle Regioni in materia di IRAP e Addizionale regionale all'IRPEF, prevedendo ad esempio la possibilità di introdurre anche detrazioni dall'imposta con riferimento all'IRAP e di introdurre anche soglie di esenzione legate a requisiti reddituali fino al completo azzeramento dell'addizionale IRPEF, dall'altro lato si vogliono sostituire i trasferimenti statali con l'assegnazione alle Regioni di una compartecipazione all'IRPEF.

In particolare, viene stabilito che a decorrere dall'anno 2027 alle RSO è attribuita una compartecipazione al gettito IRPEF determinata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) in modo da garantire annualmente entrate, nel complesso, corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 68/2011.

La norma dovrebbe assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle RSO, sopprimendo definitivamente i trasferimenti statali in favore delle Regioni, sostituendoli con entrate proprie. Tuttavia, la soluzione proposta rappresenta un compromesso che di fatto rende i trasferimenti "mascherati" all'interno di un sistema fatto ancora in gran parte di finanza derivata, senza riconoscere la flessibilità, l'autonomia e la manovrabilità che dovrebbe avere un'entrata propria.

Passando ai contenuti del provvedimento di attuazione dell'autonomia differenziata, ossia la Legge n. 86/2024 - che fa seguito ad un'ampia discussione sull'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, svoltasi a partire dalla fine della XVII legislatura dopo le iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017 - provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse al fine di valorizzare le potenzialità e le specificità di ciascun territorio, garantendo qualità ed efficienza nel godimento delle prestazioni da parte dei cittadini, e provvede altresì in merito alle modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e una Regione.

Ai sensi della Legge n. 86/2024 le materie oggetto di maggiore autonomia attribuibili alle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) possono riguardare:

- le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ossia "*ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*";
- alcune materie di competenza esclusiva dello Stato, quali l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La norma attribuisce al Governo una delega ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi concernenti la determinazione dei relativi LEP, quale presupposto per l'attribuzione alle RSO delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all'art.

116, comma 3, della Costituzione (norma generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, etc..). La disposizione prevede altresì l'aggiornamento periodico dei LEP con DPCM, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I LEP sono determinati per quasi tutte le materie della legislazione concorrente, indicano la soglia "costituzionalmente necessaria" e costituiscono "il nucleo invalicabile" per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale. Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, volte ad assicurare i medesimi LEP sull'intero territorio nazionale ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese. Tutto ciò al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto delle clausole finanziarie di cui all'articolo 9 della Legge n. 86/2024 e degli stanziamenti previsti nella Legge di Bilancio (lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022.

La legge prevede inoltre, all'articolo 4, che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, possa avvenire soltanto successivamente alla determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Con riferimento all'attuazione della Legge n. 86/2024 si segnala che, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2024 il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Calderoli, ha svolto una informativa in proposito, comunicando l'avvenuta trasmissione al Governo delle richieste di avvio del negoziato da parte delle Regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia. Il Ministro ha inoltre informato, in merito agli atti di iniziativa regionale richiamati, la Conferenza Stato-Regioni, la quale ne ha preso atto nella seduta del 12 settembre 2024. Analoga informativa è stata inoltre trasmessa alle Camere.

I negoziati tra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, così come previsto dalla Legge n. 86/2024, sono stati avviati in data 3 ottobre 2024.

Sulla Legge n. 86/2024 è intervenuta la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024 considerando non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge, ritenendo illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo, ed interpretando in modo costituzionalmente orientato altre disposizioni della legge.

Le Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna hanno impugnato la Legge n. 86/2024 sia nella sua totalità che con riferimento a specifiche disposizioni.

La sentenza, data la loro omogeneità, tratta congiuntamente i quattro giudizi.

Di seguito i 7 profili di legge considerati incostituzionali:

1) la Corte Costituzionale ha richiamato il principio di sussidiarietà affermando che la devoluzione si deve limitare a specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, pertanto la richiesta di singole funzioni va giustificata anche sulla base del principio della comprovata capacità della regione stessa di svolgere la funzione in modo più efficiente rispetto a quanto può fare lo Stato. I giudici riconoscono inoltre la possibilità che le regioni ottengano forme particolari di autonomia ma ciò non può avvenire a discapito dei principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell'equilibrio di bilancio.

2) La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale anche il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei LEP priva di idonei criteri direttivi ai quali i decreti legislativi dell'esecutivo stesso si

debbano attenere, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. Formalmente la riserva di legge per la predisposizione dei LEP (articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione) è rispettata, ma sostanzialmente la delega è in bianco e come tale è illegittima.

3) Sempre allo stesso tema attiene il terzo rilievo di incostituzionalità, relativo alla previsione che sia un DPCM a determinare l'aggiornamento dei LEP. In tal caso non è rispettata nemmeno formalmente la citata riserva di legge sui LEP in quanto la loro modifica viene rimessa ad un atto di rango secondario privo di forza di legge quale è il DPCM.

4) La riserva di legge è violata anche dalla previsione secondo cui, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui il governo determinerà i LEP, questi ultimi siano fissati con DPCM secondo la procedura prevista dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023). Peraltro la Legge n. 197/2022 non contiene criteri effettivi di determinazione dei LEP bensì solo disposizioni di natura organizzativa e procedurale, inadeguate a indirizzare l'esercizio della funzione legislativa, e ciò contrasta con l'articolo 76 della Costituzione in base a cui essi vanno definiti chiaramente.

5) Il quinto rilievo di incostituzionalità riguarda la bocciatura anche della possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito che potrebbe premiare le regioni inefficienti. In sostanza le risorse necessarie per finanziare le funzioni devolute derivano dalla compartecipazione delle Regioni che le hanno ottenute al gettito erariale maturato nel proprio territorio; tale meccanismo può presentare criticità legate all'andamento del gettito tali da far sorgere la necessità di elevare le aliquote di compartecipazione e continuare così a finanziare le funzioni trasferite. Tuttavia le criticità potrebbero anche essere legate ad una pessima gestione della Regione stessa, incapace di amministrare adeguatamente i fondi ad essa attribuiti. In relazione a questo secondo profilo, la Corte ritiene che la citata previsione della legge sull'autonomia differenziata potrebbe premiare le Regioni inefficienti, che dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni.

6) Illegittima inoltre la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Si precisa che le Regioni e gli Enti Locali hanno un obbligo di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discendente dalla previsione dell'articolo 119 della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla Legge costituzionale n. 1/2012 recante "*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale",* che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea in base al quale ogni livello di governo (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), oltre a garantire la parità tra entrate e spese (articoli 81, 97 e 117 della Cost.), deve concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari che l'Italia è tenuta a rispettare in base all'ordinamento dell'UE. La previsione, da parte della legge sull'autonomia differenziata, della mera possibilità per le Regioni che hanno sottoscritto le intese di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica determina un'evidente discriminazione priva di ogni ragionevole giustificazione tra le regioni non richiedenti, obbligate a contribuire a tali obiettivi, e quelle ad autonomia "particolare", che potrebbero esserne esentate.

7) Da ultimo la Corte afferma l'incostituzionalità dell'estensione della legge sull'autonomia differenziata, e dunque dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alle Regioni a Statuto Speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), aventi già secondo la Corte proprie forme di autonomia garantite dalla Costituzione, ed in conseguenza di ciò devono seguire le procedure previste dai rispettivi statuti speciali in caso di richiesta di nuove e forme di autonomia.

In aggiunta La Corte, per superare ulteriori criticità della legge, ha "salvato" altre previsioni della legge dando un'interpretazione costituzionalmente orientata di alcune sue disposizioni. In tal modo:

1. l'iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;

2. la legge di differenziazione non è di mera approvazione bensì implica il potere di emendamento delle Camere, ossia quando il governo si accorda con una regione per concederle l'autonomia differenziata il voto del parlamento su tale accordo non può essere inteso come "di mera approvazione dell'intesa", vale a dire come un "prendere o lasciare". Per la Consulta occorre consentire alle Camere di modificare l'accordo, con la conseguenza di una nuova negoziazione del medesimo;

3. la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra "materie LEP" e "materie-no LEP") va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

4. l'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite, dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;

5. la clausola di invarianza finanziaria richiede che, al momento della conclusione dell'intesa e dell'individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi euro unitari. I contenuti della comunicazione concludono che spetta ora al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti determinati dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni sopra indicate e derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della Legge. Tuttavia non sarà sufficiente che il Parlamento modifichi la legge sull'autonomia differenziata in conformità a quanto indicato dalla Corte, che resterà competente a vagliare la costituzionalità delle leggi di approvazione delle singole intese tra governo e regioni qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.

Dopo la pubblicazione della Legge 86/2024 sono state presentate, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, alcune richieste di referendum abrogativo da indire nel corso del 2025, e hanno deliberato in ordine alla richiesta di referendum abrogativo anche i Consigli Regionali di Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Puglia.

Le due iniziative referendarie di abrogazione totale della Legge n. 86/2024, di origine rispettivamente popolare e regionale, sono state unificate con ordinanza interlocutoria dell'Ufficio centrale per il referendum del 2 dicembre 2024, in quanto relative a identico quesito (articolo 32, comma 4, della Legge n. 352/1970).

Con ordinanza del 12 dicembre 2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sull'abrogazione totale della legge n. 86/2024 con il seguente quesito unificato: «*Volete voi che sia abrogata la Legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Cost., come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024"?».*

Con la medesima ordinanza la Corte di Cassazione ha dichiarato non conforme a legge la richiesta di referendum sul quesito relativo all'abrogazione parziale della stessa Legge n. 86/2024, presentata dai Consigli Regionali.

Da ultimo la Corte Costituzionale, con decisione n. 10 assunta in Camera di Consiglio in data 20 gennaio 2025, ha dichiarato l'inammissibilità del quesito referendario riguardante l'abrogazione totale della Legge n. 86/2024, come risultante all'esito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024 in quanto detta Sentenza ha eliminato gran parte del disposto normativo di cui alla Legge n. 86/2024 incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo di difficile individuazione, con inevitabili riflessi sulla comprensibilità del quesito da parte del corpo elettorale, oltreché sul fine ultimo, o ratio, della stessa richiesta referendaria, e tale da incidere sulla chiarezza del quesito quanto all'oggetto ed alla finalità oggettiva. Il referendum in sostanza verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull'articolo 116, comma 3, della Costituzione. Il che non può essere oggetto di referendum abrogativo bensì soltanto eventualmente di una revisione costituzionale.

4. Quadro di finanza pubblica regionale

4.1. Riforma fiscale: la posizione di Regione Liguria

Il Legislatore statale nel procedere a dare attuazione alla Legge n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) ha adottato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 con il quale non aveva modificato l'articolo 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR) ma aveva disposto, solo per l'anno di imposta 2024, l'introduzione di tre scaglioni reddituali e delle relative aliquote, dando attuazione al principio indicato nell'articolo 5 della soprarichiamata Legge Delega rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche" che prevede la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.

Con la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) il legislatore ha reso stabile la propria scelta, confermando la nuova articolazione a tre scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificando definitivamente l'articolo 11, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al tempo stesso ha previsto la possibilità per le Regioni di mantenere il proprio regime fiscale impostato su 4 scaglioni di reddito fino al 2027 e di stabilire con propria legge le aliquote per l'anno 2025 in un termine eccezionale previsto all'articolo 1, comma 726, ossia entro il 15 aprile 2025, (in deroga al termine del 31 dicembre di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Regione Liguria, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali e in continuità con le scelte di alleggerimento della pressione fiscale sulle fasce di reddito medio-basse assunte negli scorsi anni d'intesa con le principali Organizzazioni Sindacali, ha deciso di cogliere l'opportunità data dal legislatore statale per adottare anche a livello locale un regime fiscale a tre scaglioni per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, garantendo una stabilità ai contribuenti liguri, nonché la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'articolazione degli scaglioni dell'IRPEF per il triennio 2025-2027 e riducendo, conseguentemente, la pressione fiscale sulle fasce di reddito medio-basse con un'azione redistributiva ad invarianza di gettito fiscale regionale.

Con la Legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (*Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)) e altre disposizioni di adeguamento normativo*) è stato introdotto l'articolo 2 bis nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (*Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027*)) che stabilisce la nuova configurazione del sistema fiscale regionale riferito all' dell'addizionale regionale all'IRPEF come di seguito rappresentato:

Scaglione di reddito	Maggiorazione	Aliquota
Fino a 28.000 euro	*0,00 %*	*1,23%*
Oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro	*1,95 %*	*3,18%*
Oltre 50.000 euro	*2,00 %*	*3,23%*

Regione Liguria ha inoltre confermato la propria disponibilità a proseguire il percorso di confronto avviato con le OO.SS. negli scorsi anni il confronto, al fine valutare l'introduzione di ulteriori misure di alleggerimento della pressione fiscale a favore delle famiglie liguri, prevedendo lo stanziamento di un fondo di importo pari a 5 milioni di euro.

5. Lo sviluppo degli investimenti

5.1. La programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

In materia di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) l'importo delle risorse assegnate a Regione Liguria con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 22/2024 ammonta a 230,5 milioni di euro, ai quali vanno aggiunte le risorse, pari a 35,25 milioni di euro, attribuite con la Delibera CIPESS n. 79/2021 a titolo di anticipazione, finalizzata all'effettuazione di interventi di immediato avvio dei lavori o al completamento di interventi in corso.

Pertanto, la sommatoria delle risorse FSC assegnate a Regione Liguria per il periodo di programmazione 2021-2027 ammonta a 265,75 milioni di euro.

Nell'ultimo Bollettino di monitoraggio delle politiche di coesione della Ragioneria Generale dello Stato del 28 febbraio 2025 sono stati forniti i dati sullo stato di avanzamento finanziario degli Accordi per la Coesione.

Il monitoraggio delle risorse non comprende la quota destinata dalle regioni al cofinanziamento regionale del P.O. FESR 2021/2027, che per la fattispecie di Regione Liguria è pari a 40 milioni di euro.

Come riportato nella tabella sottostante, sono stati effettuati impegni di spesa per 81,87 milioni di euro, corrispondenti ad un avanzamento del 36,26% del ciclo di programmazione totale, e pagamenti per 34,81 milioni di euro, corrispondenti ad un avanzamento del 15,42% del ciclo di programmazione FSC 2021-2027.

Tabella 5.1.1. - Risorse monitorate dal Bollettino IGRUE (valori in milioni di euro)

Risorse programmate (A)		**Impegni (B)** *(mln €)*	**Pagamenti (C)** *(mln €)*	**% Avanzamento (B/A)** *(valori %)*	**% Avanzamento (C/A)** *(valori %)*
Fonte finanziaria	*(mln €)*				
Anticipazioni FSC 21-27	*35,25*	*22,16*	*12,93*	*62,86%*	*36,68%*
Risorse ordinarie FSC 21-27	*190,55*	*59,71*	*21,88*	*31,34%*	*11,48%*
Totale	**225,80**	**81,87**	**34,81**	**36,26%**	**15,42%**

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Come previsto dall'Accordo per la Coesione, il livello di spesa previsto per il 2024 è stato raggiunto.

Per quanto attiene l'anticipazione delle risorse del ciclo di programmazione 2021/2027 di cui alla citata Delibera CIPESS n.79/2021, si evidenzia che tutti gli interventi previsti hanno conseguito l'obbligazione giuridicamente vincolante (intesa come stipula del contratto) entro il 31.12.2024, come previsto dalla Delibera CIPESS n.16/2023. Quindi, a carico della Regione Liguria, non sono previsti definanziamenti.

5.2. Il Fondo Strategico Regionale (FSR) 2025/2027

La Legge Regionale n. 34/2016, al co. 11 dell'art. 4, prevede che il Fondo Strategico Regionale (FSR) sia costituito mettendo a sistema le risorse correlate alle leggi regionali afferenti gli investimenti infrastrutturali.

Per l'anno 2025 Regione Liguria ha fatto ricorso ad indebitamento, avanzo vincolato di amministrazione e ad altre risorse per un ammontare di € 88.396.154,33 per attivare investimenti per un totale di €100.247.602,19.

Gli ambiti di investimento del "Fondo Strategico Regionale", Sezione Infrastrutture, sono:

- risanamento idrogeologico e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo;
- bonifiche e riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- risanamento della qualità dell'aria;
- riqualificazione del territorio e dei centri urbani;
- interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche;

- turismo;
- innovazione;
- formazione;
- operazioni di ricapitalizzazione di società *in house* della Regione, a partecipazione diretta o indiretta, operanti nel settore delle opere pubbliche;
- opere per la difesa della costa;
- interventi di tutela, valorizzazione e promozione delle aree protette regionali, terrestri e marine, e delle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS);
- interventi per la transizione ecologica, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

In particolare si segnala che € 23,5 mln sono stati destinati ad interventi su infrastrutture ed opere pubbliche; € 11,2 mln ad interventi di riqualificazione urbana; € 8,2 mln ad interventi su strutture sportive; € 5 mln ad Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

5.3. Aggiornamenti sulla programmazione degli investimenti di cui alla Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 134

La Legge 30 dicembre 2024, n.207 "*Legge di Bilancio 2025 di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" prevede che i fondi di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1, co. 134, originariamente previsti per il periodo 2021/2034, siano invece stanziati fino al 2026.

Pertanto, l'ultima annualità di finanziamento prevista è il 2026 e le risorse, pari ad € 8.044.500,00, dovranno essere assegnate entro il 30 ottobre 2025.

Tabella 5.3.1. - Risorse di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, co. 134 (valori in euro)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.185.000,00	13.485.000,00	13.159.500,00	16.259.500,00	3.859.000,00	8.044.500,00

Fonte: Regione Liguria

Per dare seguito a quanto previsto dalla norma, in analogia con quanto già attuato gli scorsi anni, è stata effettuata una programmazione dell'impiego delle risorse con riferimento alla sola annualità 2026 secondo lo schema sotto riportato, a seguito di una puntuale ricognizione dei fabbisogni più urgenti emersi dal confronto con i territori.

Tabella 5.3.2. - Programmazione delle risorse di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, co. 134, per il 2026 (valori in euro)

ANNO	AREA TEMATICA	FONDI DESTINATI
2026	a) la messa in sicurezza del territorio dl rischio idrogeologico	2.413.350,00
	b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;	1.913.350,00
	c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili	3.217.800,00
	c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale	500.000,00
TOTALE ANNO 2026		**8.044.500,00**

Fonte: Regione Liguria

5.4. Gli investimenti di cui alla Legge n. 296/2006

Il Decreto Legge n. 262/2006, convertito nella Legge n. 286/2006, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i trasferimenti erariali in favore delle regioni siano ridotti, fatta eccezione per gli anni dal 2023 al 2033. Per questi anni, ai sensi della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti sono destinate dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'art. 1, co. 134, della Legge n. 145/2018.

Alla luce di ciò la Regione provvede, ogni anno fino al 2033, a destinare la quota di € 6.527.161,85 ad investimenti negli ambiti previsti dalla citata Legge n.145/2018.

Appendice - Bibliografia e sitografia delle fonti dati e normative del DEFR 2026/2028

SEZIONE I - Lo scenario economico finanziario e le politiche regionali

1. Il contesto socio-economico di riferimento

"World Economic Outlook" – giugno 2025 – OCSE;
"European Economic Forecast" – maggio 2025 – Commissione Europea;
"Scenari economie locali" – maggio 2025 – Prometeia;
"Documento di Finanza Pubblica" – aprile 2025 – Consiglio dei Ministri;
"Prospettive per l'economia italiana" – giugno 2025 – ISTAT;
"IREM – Italian Regionale Econometric Model" – giugno 2025;
Dati ISTAT, Autorità Portuale, Osservatorio Turistico Regionale, Unioncamere-Tagliacarne

2. Quadro di riferimento programmatico delle politiche regionali

Programma di Governo della Regione Liguria della Legislatura XII 2024/2029 del 3 dicembre 2024

Il Benessere Equo e Sostenibile nei Documenti di economia e finanza - 12 Indicatori del framework per la misura del Benessere Equo e Sostenibile (BES)
https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/benessere-e-sostenibilita/la-misurazione-del-benessere-bes/il-bes-nel-def/

Rapporto BES - Gli Indicatori del BES
https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/benessere-e-sostenibilita/la-misurazione-del-benessere-bes/gli-indicatori-del-bes/

Legge 4 agosto 2016, n. 163 "*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"*

SEZIONE II - Analisi e prospettive della finanza pubblica regionale

3. Gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2026/2028

Disegno di Legge recante delega al Governo per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2025

Delibera n. 6/ SSRRCO/REF/2025 e Relazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti *"Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"* del 14 maggio 2025

Schema di Decreto Legislativo in materia di federalismo fiscale regionale e disciplina dei tributi locali e regionali del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2025

Documento relativo alla Posizione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome sul Parere sul Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025 del 7 maggio 2025

Audizione sul Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025 presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 17 aprile 2025

Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025 del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025

Sesta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 31 marzo 2025

Audizione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulle tematiche relative allo stato di attuazione ed alle prospettive del federalismo fiscale del 26 febbraio 2025

Decisione della Corte Costituzionale n. 10 del 20 gennaio 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*

Ordinanza della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2024

Sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 3 dicembre 2024

Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine (PSBMT) Italia 2025/2029 del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2024

Legge 6 giugno 2024, n. 86 "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*"

Decreto Legislativo n. 68/2011 recante *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"*

4. Quadro di finanza pubblica regionale

Legge Regionale 31 marzo 2025, n. 3 "*Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno fnanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)) e altre disposizioni di adeguamento normativo"*

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*

5. Lo sviluppo degli investimenti

Bollettino di monitoraggio delle politiche di coesione della Ragioneria Generale dello Stato del 28 febbraio 2025

Delibera Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 22 del 23 aprile 2024 - Regione Liguria - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e) e della Legge n. 178/2020 e s.m.i. e ai sensi del punto 1.3 della Delibera CIPESS n. 16/2023.

Accordo per la Coesione finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2021-2027 della Regione Liguria del 22 settembre 2023

Delibera Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22 dicembre 2021 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027- Assegnazione risorse per Interventi Covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e Province Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023"*

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 (Legge di Bilancio 2019)"*

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)"*

Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286

Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 34 "*Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017"*